

CODICE PENALE

(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

aggiornato al 11.04.2025 con Decreto Legge n. 48
in vigore dal 12.04.2025

*Sezione creata da
Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni
curata da
Bruno Malusardi*

Il codice penale italiano è un corpo organico di disposizioni in materia di diritto penale. Costituisce una delle fonti del diritto penale.

Il codice penale (R.D. 19.10.1930 n. 1389) è organizzato in tre Libri: il libro primo, dei reati in generale; il libro secondo, dei delitti in particolare ed il libro terzo, delle contravvenzioni in particolare.

Ciascun Libro del codice penale, a sua volta, è suddiviso in Titoli, Capi, Sezioni, Paragrafi e Articoli.

La sezione è costantemente aggiornata con le ultime modifiche normative apportate ed è corredata da utili riferimenti normativi.

Al fine di rendere più agevole la ricerca, nella presente pagina è anche presente l'**Indice** completo del Libro II, contenente il titolo di tutti gli articoli presenti nel libro stesso.

Libro secondo - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

Titolo I Dei delitti contro la personalità dello Stato (Art. 241 - Art. 313)

Capo I Dei delitti contro la personalità internazionale dello stato

Capo II Dei delitti contro la personalità interna dello stato

Capo III Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Capo IV Dei delitti contro gli stati esteri i loro capi e i loro rappresentanti

Capo V Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Titolo II Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (Art. 314 - Art. 360)

Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Capo II Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione

Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti

Titolo III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (Art. 361 - Art. 401)

Capo I Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Capo II Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Capo III Della tutela arbitraria delle private ragioni

Titolo IV Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (Art. 402 - Art. 413)

Capo I Dei delitti contro la religione dello stato e i culti ammessi

Capo II Dei delitti contro la pietà dei defunti

Titolo V Dei delitti contro l'ordine pubblico (Art. 414 - Art. 421)

Titolo VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica (Art. 422 - Art. 452)

Capo I Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Capo II Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Capo III Dei delitti colposi di comune pericolo

Titolo VI Bis Dei delitti contro l'ambiente (Art. 452 bis - Art. 452-terdecies)

Titolo VII Dei delitti contro la fede pubblica (Art. 453 - Art. 498)

Capo I Della falsita' in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Capo II Della falsita' in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento
Capo III Della falsita' in atti
Capo IV Della falsita' personale
Titolo VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (Art. 499 - Art. 518)
Capo I Dei delitti contro l'economia pubblica
Capo II Dei delitti contro l'industria e il commercio
Capo III Disposizione comune ai capi precedenti
Titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale
Titolo IX Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Art. 519 – Art. 544)
Capo I Dei delitti contro la liberta' sessuale
Capo II Delle offese al pudore e all'onore sessuale
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti
Titolo IX-bis Dei delitti contro il sentimento per gli animali (Art. 544-bis – Art. 544-sexies)
Titolo X Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (Art. 545 – Art. 555)
Titolo XI Dei delitti contro la famiglia (Art. 556 – Art. 574-bis)
Capo I Dei delitti contro il matrimonio
Capo II Dei delitti contro la morale familiare
Capo III Dei delitti contro lo stato di famiglia
Capo IV Dei delitti contro l'assistenza familiare
Titolo XII Dei delitti contro la persona (Art. 575 – Art. 623-bis)
Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumita' individuale
Capo I.bis Dei delitti contro la maternità
Capo II Dei delitti contro l'onore
Capo III Dei delitti contro la liberta' individuale
Titolo XIII Dei delitti contro il patrimonio (Art. 624 – Art. 649)
Capo I Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone
Capo II Dei delitti contro il patrimonio mediante frode
Capo III Disposizioni comuni ai capi precedenti

CODICE PENALE

(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

aggiornato al 11.04.2025 con Decreto Legge n. 48
in vigore dal 12.04.2025

INDICE

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

Capo I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241. – Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
Art. 242. – Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.
Art. 243. – Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
Art. 244. – Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.
Art. 245. – Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.
Art. 246. – Corruzione del cittadino da parte dello straniero.
Art. 247. – Favoreggiamento bellico.
Art. 248. – Somministrazione al nemico di provvigioni.
Art. 249. – Partecipazione a prestiti a favore del nemico.
Art. 250. – Commercio col nemico.
Art. 251. – Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.
Art. 252. – Frode in forniture in tempo di guerra.
Art. 253. – Distruzione o sabotaggio di opere militari.
Art. 254. – Agevolazione colposa.
Art. 255. – Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
Art. 256. – Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Art. 257. – Spionaggio politico o militare.
Art. 258. – Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.
Art. 259. – Agevolazione colposa.
Art. 260. – Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
Art. 261. – Rivelazione di segreti di Stato.
Art. 262. – Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
Art. 263. – Utilizzazione dei segreti di Stato.
Art. 264. – Infedeltà in affari di Stato.
Art. 265. – Disfattismo politico.
Art. 266. – Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Art. 267. – Disfattismo economico.
Art. 268. – Parificazione degli Stati alleati.
Art. 269. – Attività antinazionale del cittadino all'estero.
Art. 270. – Associazioni sovversive.
Art. 270-bis. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
Art. 270-bis.1. – Circostanze aggravanti e attenuanti.
Art. 270-ter. – Assistenza agli associati.
Art. 270-quater. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
Art. 270-quater.1 – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.
Art. 270-quinquies. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
Art. 270-quinquies.1 – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
Art. 270-quinquies.2 – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
Art. 270-quinquies.3 - Detenzione di materiale con finalità' di terrorismo
Art. 270-sexies. – Condotte con finalità di terrorismo.
Art. 270-setpies. – Confisca
Art. 271. – Associazioni antinazionali.
Art. 272. – Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
Art. 273. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.
Art. 274. – Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
Art. 275. – Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.

Capo II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

- Art. 276. – Attentato contro il presidente della Repubblica.
Art. 277. – Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.
Art. 278. – Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
Art. 279. – Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
Art. 280. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
Art. 280-bis. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.
Art. 280-ter. – Atti di terrorismo nucleare
Art. 281. – Offesa alla libertà del Capo del Governo.
Art. 282. – Offesa all'onore del Capo del Governo.
Art. 283. – Attentato contro la costituzione dello Stato.
Art. 284. – Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
Art. 285. – Devastazione, saccheggio e strage.
Art. 286. – Guerra civile.
Art. 287. – Usurpazione di potere politico o di comando militare.
Art. 288. – Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
Art. 289. – Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
Art. 289-bis. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
Art. 289-ter. – Sequestro di persona a scopo di coazione.
Art. 290. – Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Art. 290-bis. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.
Art. 291. – Vilipendio alla nazione italiana.
Art. 292. – Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
Art. 292-bis. – Circostanza aggravante.
Art. 293. – Circostanza aggravante.

Capo III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

- Art. 294. – Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Capo IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

- Art. 295. – Attentato contro i Capi di Stati esteri.
Art. 296. – Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri.
Art. 297. – Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
Art. 298. – Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.
Art. 299. – Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
Art. 300. – Condizioni di reciprocità.

Capo V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

- Art. 301. – Concorso di reati.
Art. 302. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
Art. 303. – Pubblica istigazione e apologia.
Art. 304. – Cospirazione politica mediante accordo.
Art. 305. – Cospirazione politica mediante associazione.

- Art. 306. – Banda armata: formazione e partecipazione.
Art. 307. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
Art. 308. – Cospirazione: casi di non punibilità.
Art. 309. – Banda armata: casi di non punibilità.
Art. 310. – Tempo di guerra.
Art. 311. – Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto.
Art. 312. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Art. 313. – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

TITOLO II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

- Art. 314. – Peculato.
Art. 314-bis. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili.
Art. 315. – Malversazione a danno di privati.
Art. 316. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Art. 316-bis. – Malversazione di erogazioni pubbliche.
Art. 316-ter. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Art. 317. – Concussione.
Art. 317-bis. – Pene accessorie.
Art. 318. – Corruzione per l'esercizio della funzione.
Art. 319. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 319-bis. – Circostanze aggravanti.
Art. 319-ter. – Corruzione in atti giudiziari.
Art. 319-quater. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Art. 320. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Art. 321. – Pene per il corruttore.
Art. 322. – Istigazione alla corruzione.
Art. 322-bis. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 322-ter. – Confisca.
Art. 322-ter.1 – Custodia giudiziale dei beni sequestrati.
Art. 322-quater. – Riparazione pecuniaria.
Art. 323. – Abuso di ufficio.
Art. 323-bis. – Circostanze attenuanti.
Art. 323-ter. – Causa di non punibilità.
Art. 324. – Interesse privato in atti di ufficio.
Art. 325. – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
Art. 326. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 327. – Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.
Art. 328. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Art. 329. – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Art. 330. – Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro
Art. 331. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

- Art. 332. – Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.
- Art. 333. – Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.
- Art. 334. – sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
- Art. 335. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.
- Art. 335-bis. – Disposizioni patrimoniali.

Capo II

Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

- Art. 336. – Violenza o Minaccia a un pubblico ufficiale.
- Art. 337. – Resistenza a un pubblico ufficiale.
- Art. 337-bis. – Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.
- Art. 338. – Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.
- Art. 339. – Circostanze aggravanti.
- Art. 339-bis. – Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
- Art. 340. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
- Art. 341. – Oltraggio a un pubblico ufficiale.
- Art. 341-bis. – Oltraggio a pubblico ufficiale.
- Art. 342. – Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
- Art. 343. – Oltraggio a un magistrato in udienza.
- Art. 343-bis. – Corte penale internazionale
- Art. 344. – Oltraggio a un pubblico impiegato.
- Art. 345. – Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.
- Art. 346. – Millantato credito.
- Art. 346-bis. – Traffico di influenze illecite.
- Art. 347. – Usurpazione di funzioni pubbliche.
- Art. 348. – Abusivo esercizio di una professione.
- Art. 349. – Violazione di sigilli.
- Art. 350. – Agevolazione colposa.
- Art. 351. – Violazione della pubblica custodia di cose.
- Art. 352. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.
- Art. 353. – Turbata libertà degli incanti.
- Art. 353-bis. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
- Art. 354. – Astensione dagli incanti.
- Art. 355. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.
- Art. 356. – Frode nelle pubbliche forniture.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

- Art. 357. – Nozione del pubblico ufficiale.
- Art. 358. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
- Art. 359. – Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
- Art. 360. – Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

TITOLO III
Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

Capo I
Dei delitti contro l'attività giudiziaria

- Art. 361. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
- Art. 362. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
- Art. 363. – Omessa denuncia aggravata.
- Art. 364. – Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
- Art. 365. – Omissione di referto.
- Art. 366. – Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
- Art. 367. – Simulazione di reato.
- Art. 368. – Calunnia.
- Art. 369. – Autocalunnia.
- Art. 370. – Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
- Art. 371. – Falso giuramento della parte.
- Art. 371-bis. – False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale
- Art. 371-ter. – False dichiarazioni al difensore.
- Art. 372. – Falsa testimonianza.
- Art. 373. – Falsa perizia o interpretazione.
- Art. 374. – Frode processuale.
- Art. 374-bis. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'auto-rità giudiziaria o alla Corte penale internazionale
- Art. 375. – Frode in processo penale e depistaggio.
- Art. 376. – Ritrattazione.
- Art. 377. – Intralcio alla giustizia.
- Art. 377-bis. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 378. – Favoreggiamento personale.
- Art. 379. – Favoreggiamento reale.
- Art. 379-bis. – Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
- Art. 380. – Patrocinio o consulenza infedele.
- Art. 381. – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
- Art. 382. – Millantato credito del patrocinatore.
- Art. 383. – Interdizione dai pubblici uffici.
- Art. 383-bis. – Circostanze aggravanti per il caso di condanna
- Art. 384. – Casi di non punibilità.
- Art. 384-bis. – Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.
- Art. 384-ter. – Circostanze speciali.

Capo II
Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

- Art. 385. – Evasione.
- Art. 386. – Procurata evasione.
- Art. 387. – Colpa del custode.
- Art. 387-bis. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Art. 388. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
Art. 388-bis. – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
Art. 388-ter. – Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie.
Art. 389. – Inosservanza di pene accessorie.
Art. 390. – Procurata inosservanza di pena.
Art. 391. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
Art. 391-bis. – Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazione in elusione delle prescrizioni.
Art. 391-ter. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Capo III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 392. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
Art. 393. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
Art. 393-bis. – Causa di non punibilità.
Art. 394. – Sfida a duello.
Art. 395. – Portatori di sfida.
Art. 396. – Uso delle armi in duello.
Art. 397. – Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.
Art. 398. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.
Art. 399. – Duellante estraneo al fatto.
Art. 400. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.
Art. 401. – Provocazione al duello per fine di lucro.

TITOLO IV

Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Capo I

Dei delitti contro le confessioni religiose

Art. 402. – Vilipendio della religione dello Stato.
Art. 403. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
Art. 404. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
Art. 405. – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
Art. 406. – Delitti contro i culti ammessi nello Stato.

Capo II

Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 407. – Violazione di sepolcro.
Art. 408. – Vilipendio delle tombe.
Art. 409. – Turbamento di un funerale o servizio funebre.
Art. 410. – Vilipendio di cadavere.
Art. 411. – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
Art. 412. – Occultamento di cadavere.
Art. 413. – Uso illegittimo di cadavere.

TITOLO V
Dei delitti contro l'ordine pubblico

- Art. 414. – Istigazione a delinquere.
Art. 414-bis. – Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
Art. 415. – Istigazione a disobbedire alle leggi.
Art. 415-bis. – Rivolta all'interno di un istituto penitenziario
Art. 416. – Associazione per delinquere
Art. 416-bis. – Associazione di tipo mafioso
Art. 416-bis.1 – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose.
Art. 416-ter. – Scambio elettorale politico-mafioso.
Art. 417. – Misura di sicurezza.
Art. 418. – Assistenza agli associati.
Art. 419. – Devastazione e saccheggio.
Art. 420. – Attentato a impianti di pubblica utilità.
Art. 421. – Pubblica intimidazione.
Art. 421-bis – Pubblica intimidazione con uso di armi

TITOLO VI
Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Capo I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

- Art. 422. – Strage.
Art. 423. – Incendio.
Art. 423-bis. – Incendio boschivo.
Art. 424. – Danneggiamento seguito da incendio.
Art. 425. – Circostanze aggravanti.
Art. 426. – Inondazione, frana o valanga.
Art. 427. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.
Art. 428. – Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
Art. 429. – Danneggiamento seguito da naufragio.
Art. 430. – Disastro ferroviario.
Art. 431. – Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.
Art. 432. – Attentati alla sicurezza dei trasporti.
Art. 433. – Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
Art. 433-bis. – Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari.
Art. 434. – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
Art. 435. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
Art. 436. – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
Art. 437. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Capo II
Dei delitti di comune pericolo mediante frode

- Art. 438. – Epidemia.
Art. 439. – Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
Art. 440. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
Art. 441. – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
Art. 442. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.
Art. 443. – Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
Art. 444. – Commercio di sostanze alimentari nocive.
Art. 445. – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
Art. 446. – Confisca obbligatoria.
Art. 447. – Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
Art. 448. – Pene accessorie.

Capo III

Dei delitti colposi di comune pericolo

- Art. 449. – Delitti colposi di danno.
Art. 450. – Delitti colposi di pericolo.
Art. 451. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.
Art. 452. – Delitti colposi contro la salute pubblica.

TITOLO VI BIS

Dei delitti contro l'ambiente.

- Art. 452.bis – Inquinamento ambientale
Art. 452.ter – Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale
Art. 452.quater – Disastro ambientale.
Art. 452.quinques – Delitti colposi contro l'ambiente.
Art. 452.sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività'
Art. 452.septies – Impedimento del controllo
Art. 452.octies – Circostanze aggravanti
Art. 452.novies – Aggravante ambientale
Art. 452.decies – Ravvedimento operoso
Art. 452.undecies – Confisca
Art. 452.duodecies – Ripristino dello stato dei luoghi
Art. 452.terdecies – Omessa bonifica
Art. 452.quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

TITOLO VII

Dei delitti contro la fede pubblica

Capo I

Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- Art. 453. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
Art. 454. – Alterazione di monete.
Art. 455. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.
Art. 456. – Circostanze aggravanti.

- Art. 457. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
Art. 458. – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.
Art. 459. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
Art. 460. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.
Art. 461. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
Art. 462. – Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 463. – Casi di non punibilità.
Art. 464. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
Art. 465. – Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Art. 466. – Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.
Art. 466-bis. – Confisca

Capo II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

- Art. 467. – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.
Art. 468. – Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Art. 469. – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 470. – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.
Art. 471. – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.
Art. 472. – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.
Art. 473. – Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.
Art. 474. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Art. 474-bis. – Confisca.
Art. 474-ter. – Circostanza aggravante.
Art. 474-quater. – Circostanza attenuante.
Art. 475. – Pena accessoria.

Capo III

Della falsità in atti

- Art. 476. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 477. – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Art. 478. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.
Art. 479. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Art. 480. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Art. 481. – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
Art. 482. – Falsità materiale commessa dal privato.
Art. 483. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Art. 484. – Falsità in registri e notificazioni.
Art. 485. – Falsità in scrittura privata. [ABROGATO]
Art. 486. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. [ABROGATO]
Art. 487. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

Art. 488. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.
Art. 489. – Uso di atto falso.
Art. 490. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Art. 491. – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
Art. 491-bis. – Documenti informatici.
Art. 492. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
Art. 493. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
Art. 493-bis. – Casi di perseguibilità a querela.
Art. 493-ter. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti.
Art. 493-quater. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diverso dai contanti.

Capo IV Della falsità personale

Art. 494. – Sostituzione di persona.
Art. 495. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 495-bis. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 495-ter. – Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.
Art. 496. – False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Art. 497. – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.
Art. 497-bis. – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Art. 497-ter. – Possesso di segni distintivi contraffatti.
Art. 498. – Usurpazione di titoli o di onori.

TITOLO VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Capo I Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 499. – Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.
Art. 500. – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Art. 501. – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.
Art. 501-bis. – Manovre speculative su merci.
Art. 502. – Serrata e sciopero per fini contrattuali.
Art. 503. – Serrata e sciopero per fini non contrattuali.
Art. 504. – Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.
Art. 505. – Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
Art. 506. – Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.
Art. 507. – Boicottaggio.
Art. 508. – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.
Art. 509. – Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
Art. 510. – Circostanze aggravanti.
Art. 511. – Pena per i capi promotori e organizzatori.

Art. 512. – Pena accessoria.

Art. 512.bis – Trasferimento fraudolento di valori

Capo II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513. – Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513-bis. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Art. 514. – Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515. – Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-bis. – Circostanza aggravante.

Art. 517-ter. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater. – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. – Circostanza attenuante.

Capo III

Disposizione comune ai capi precedenti

Art. 518. – Pubblicazione della sentenza.

TITOLO VIII-bis

Dei delitti contro il patrimonio culturale

Art. 518-bis. – Furto di beni culturali

Art. 518-ter. – Appropriazione indebita di beni culturali.

Art. 518-quater. – Ricettazione di beni culturali

Art. 518-quinques. – Impiego di beni culturali provenienti da delitto

Art. 518-sexies. – Riciclaggio di beni culturali

Art. 518-septies. – Autoriciclaggio di beni culturali

Art. 518-octies. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Art. 518-novies. – Violazione in materia di alienazione di beni culturali

Art. 518-decies. – Importazione illecita di beni culturali.

Art. 518-undicies. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Art. 518-doudecies. – Distribuzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

Art. 518-terdecies. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 518-quaterdecies. – Contraffazione di opere d'arte.

Art. 518-quiquestecies. – Casi di non punibilità.

Art. 518-sexiesdecies. – Circostanze aggravanti

Art. 518-septiesdecies. – Circostanze attenuanti

Art. 518-duodevicies. – Confisca

Art. 518-undevicies. – Fatto commesso all'estero.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Capo I
Dei delitti contro la libertà sessuale

- Art. 519. – Della violenza carnale.
- Art. 520. – Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.
- Art. 521. – Atti di libidine violenti.
- Art. 522. – Ratto a fine di matrimonio.
- Art. 523. – Ratto a fine di libidine.
- Art. 524. – Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.
- Art. 525. – Circostanze attenuanti.
- Art. 526. – Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

Capo II
Delle offese al pudore e all'onore sessuale

- Art. 527. – Atti osceni.
- Art. 528. – Pubblicazioni e spettacoli osceni.
- Art. 529. – Atti e oggetti osceni: nozione.
- Art. 530. – Corruzione di minorenni.
- Art. 531. – Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
- Art. 532. – Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.
- Art. 533. – Costrizione alla prostituzione.
- Art. 534. – Sfruttamento di prostitute.
- Art. 535. – Tratta di donne e di minori.
- Art. 536. – Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.
- Art. 537. – Tratta di donne e di minori commessa all'estero.
- Art. 538. – Misura di sicurezza.

Capo III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

- Art. 539. – Età della persona offesa.
- Art. 540. – Rapporto di parentela.
- Art. 541. – Pene accessorie ed altri effetti penali.
- Art. 542. – Querela dell'offeso.
- Art. 543. – Diritto di querela.
- Art. 544. – Causa speciale di estinzione del reato.

TITOLO IX-BIS
Dei delitti contro il sentimento per gli animali

- Art. 544-bis. – Uccisione di animali.
- Art. 544-ter. – Maltrattamento di animali.
- Art. 544-quater. – Spettacoli o manifestazioni vietati.
- Art. 544-quinquies. – Divieto di combattimenti tra animali.
- Art. 544-sexies. – Confisca e pene accessorie.

TITOLO X

Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

- Art. 545. – Aborto di donna non consenziente.
- Art. 546. – Aborto di donna consenziente.
- Art. 547. – Aborto procuratosi dalla donna.
- Art. 548. – Istigazione all'aborto.
- Art. 549. – Morte o lesione della donna.
- Art. 550. – Atti abortivi su donna ritenuta incinta.
- Art. 551. – Causa di onore.
- Art. 552. – Procurata impotenza alla procreazione.
- Art. 553. – Incitamento a pratiche contro la procreazione.
- Art. 554. – Contagio di sifilide e di blenorragia.
- Art. 555. – Circostanza aggravante e pena accessoria.

TITOLO XI

Dei delitti contro la famiglia

Capo I

Dei delitti contro il matrimonio

- Art. 556. – Bigamia.
- Art. 557. – Prescrizione del reato.
- Art. 558. – Induzione al matrimonio mediante inganno.
- Art. 558-bis. – Costrizione o induzione al matrimonio.
- Art. 559. – Adulterio.
- Art. 560. – Concubinato.
- Art. 561. – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante.
- Art. 562. – Pena accessoria e sanzione civile.
- Art. 563. – Estinzione del reato.

Capo II

Dei delitti contro la morale familiare

- Art. 564. – Incesto.
- Art. 565. – Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.

Capo III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

- Art. 566. – Supposizione o soppressione di stato.
- Art. 567. – Alterazione di stato.
- Art. 568. – Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.
- Art. 569. – Pena accessoria.

Capo IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

- Art. 570. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Art. 570-bis. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Art. 570-ter. – Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.
Art. 571. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.
Art. 572. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi.
Art. 573. – Sottrazione consensuale di minorenni.
Art. 574. – Sottrazione di persone incapaci.
Art. 574 bis. – Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

TITOLO XII Dei delitti contro la persona

Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

- Art. 575. – Omicidio.
Art. 576. – Circostanze aggravanti. Ergastolo.
Art. 577. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.
Art. 578. – Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.
Art. 579. – Omicidio del consenziente.
Art. 580. – Istigazione o aiuto al suicidio.
Art. 581. – Percosse.
Art. 582. – Lesione personale.
Art. 583. – Circostanze aggravanti.
Art. 583-bis. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Art. 583-ter. – Pena accessoria.
Art. 583-quater. – Lesioni personali ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.
Art. 583-quinques. – Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Art. 584. – Omicidio preterintenzionale.
Art. 585. – Circostanze aggravanti.
Art. 586. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Art. 586-bis. – Utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Art. 587. – Omicidio e lesione personale a causa di onore.
Art. 588. – Rissa.
Art. 589. – Omicidio colposo.
Art. 589-bis. - Omicidio Stradale o nautico
Art. 589-ter. - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
Art. 590. – Lesioni personali colpose
Art. 590-bis. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime
Art. 590-ter. - Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche
Art. 590-quater. - Computo delle circostanze
Art. 590 – quinques. – Definizione di strade urbane e extraurbane
Art. 590 – sexies. – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
Art. 591. – Abbandono di persone minori o incapaci.

Art. 592. – Abbandono di un neonato per causa di onore.

Art. 593. – Omissione di soccorso.

Capo I-bis

Dei delitti contro la maternità

Art. 593-bis. – Interruzione colposa di gravidanza.

Art. 593-ter. – Interruzione di gravidanza non consensuale.

Capo II

Dei delitti contro l'onore

Art. 594. – Ingiuria. [ABROGATO]

Art. 595. – Diffamazione.

Art. 596. – Esclusione della prova liberatoria.

Art. 596-bis. – Diffamazione col mezzo della stampa.

Art. 597. – Querela della persona offesa ed estinzione del reato.

Art. 598. – Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

Art. 599. – Ritorsione e provocazione.

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Art. 600-bis. – Prostituzione minorile.

Art. 600-ter. – Pornografia minorile.

Art. 600-quater. – Detenzione di materiale pornografico.

Art. 600-quater.1. – Pornografia virtuale.

Art. 600-quinquies. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 600-sexies. – Circostanze aggravanti ed attenuanti.

Art. 600-septies. – Confisca.

Art. 600-septies.1. – Circostanza attenuante.

Art. 600-septies.2. – Pene accessorie.

Art. 600-octies. – Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio.

Art. 601. – Tratta di persone.

Art. 601-bis. - Traffico di organi prelevati da persona vivente

Art. 602. – Acquisto e alienazione di schiavi.

Art. 602-bis. – Pene accessorie.

Art. 602-ter. – Circostanze aggravanti.

Art. 602-quater. – Ignoranza dell'età della persona offesa.

Art. 603. – Plagio.

Art. 603-bis. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 603-bis.1 – Circostanza attenuante

Art. 603-bis.2 – Confisca obbligatoria.

Art. 603-ter. – Pene accessorie
Art. 604. – Fatto commesso all'estero

Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 604.bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
Art. 604-ter. – Circostanza aggravante.
Art. 605. – Sequestro di persona
Art. 606. – Arresto illegale.
Art. 607. – Indebita limitazione di libertà personale.
Art. 608. – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Art. 609. – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Art. 609-bis. – Violenza sessuale.
Art. 609-ter. – Circostanze aggravanti.
Art. 609-quater. – Atti sessuali con minorenni.
Art. 609-quinquies. – Corruzione di minorenni.
Art. 609-sexies. – Ignoranza dell'età della persona offesa.
Art. 609-septies. – Querela di parte.
Art. 609-octies. – Violenza sessuale di gruppo.
Art. 609-nonies. – Pene accessorie ed altri effetti penali.
Art. 609-decies. – Comunicazione dal tribunale per i minorenni.
Art. 609-undecies. – Adescamento di minorenni.

Sezione III
Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610. – Violenza privata
Art. 611. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato
Art. 612. – Minaccia
Art. 612-bis. – Atti persecutori.
Art. 612-ter. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
Art. 613. – Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Art. 613-bis. – Tortura.
Art. 613-ter. – Istigazione del Pubblico Ufficiale alla tortura.

Sezione IV
Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Art. 614. – Violazione di domicilio.
Art. 615. – Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.
Art. 615-bis. – Interferenze illecite nella vita privata.
Art. 615-ter. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
Art. 615-quater. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.
Art. 615-quinquies. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Sezione V
Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 616. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Art. 617. – Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-bis. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-ter. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Art. 617-quater. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-quinquies. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-sexies. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-septies. – Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Art. 618. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Art. 619. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Art. 620. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Art. 621. – Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Art. 622. – Rivelazione di segreto professionale.

Art. 623. – Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

Art. 623-bis. – Altre comunicazioni e conversazioni.

Capo III
Disposizioni comuni

Art. 623-ter. – Casi di procedibilità d'ufficio.

Art. 623-quater. – Circostanze attenuanti

TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio

Capo I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. – Furto.

Art. 624-bis. – Furto in abitazione e furto con strappo.

Art. 625. – Circostanze aggravanti.

Art. 625-bis. – Circostanze attenuanti.

Art. 626. – Furti minori

Art. 627. – Sottrazione di cose comuni. [ABROGATO]

Art. 628. – Rapina.

Art. 629. – Estorsione.

Art. 630. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Art. 631. – Usurpazione.

Art. 632. – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Art. 633. – Invasione di terreni o edifici.

Art. 633-bis. – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica
Art. 634. – Turbativa violenta del possesso di cose immobili.
Art. 634-bis. – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui
Art. 635. – Danneggiamento.
Art. 635-bis. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico
Art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635-quater.1 – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.
Art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse
Art. 636. – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
Art. 637. – Ingresso abusivo nel fondo altrui.
Art. 638. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Art. 639. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Art. 639-bis. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
Art. 639-ter. – Circostanze attenuanti

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640. – Truffa.
Art. 640-bis. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Art. 640-ter. – Frode informatica.
Art. 640-quater. – Applicabilità dell'articolo 322-ter.
Art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 641. – Insolvenza fraudolenta.
Art. 642. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.
Art. 643. – Circonvenzione di persone incapaci.
Art. 644. – Usura.
Art. 644-bis. – Usura impropria.
Art. 644-ter. – Prescrizione del reato di usura.
Art. 645. – Frode in emigrazione.
Art. 646. – Appropriazione indebita.
Art. 647. – Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. [ABROGATO]
Art. 648. – Ricettazione.
Art. 648-bis. – Riciclaggio.
Art. 648-ter. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio
Art. 648-quater – Confisca.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

Capo III-bis

Disposizioni comuni sulla procedibilità

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

Capo I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 241. – Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
2. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 242. – Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

1. Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo . Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito ~~[con la morte]~~. (1)

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 243. – Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
2. Se la guerra segue, si applica la pena [di morte] (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 244. – Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.

1. Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.
2. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); Facoltativo nell'ipotesi della competenza riservata al Tribunale
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 245. – Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.

1. Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
2. La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 246. – Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

1. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

3. La pena è aumentata:

1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;

2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 247. – Favoreggiamento bellico.

1. Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligence con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con [la morte]. (1)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 248. – Somministrazione al nemico di provvigioni.

1. Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 249. – Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

1. Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
2. Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 250. – Commercio col nemico.

1. Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero.
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 251. – Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

1. Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.
2. Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
3. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

Art. 252. – Frode in forniture in tempo di guerra.

1. Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 253. – Distruzione o sabotaggio di opere militari.

1. Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena [di morte] (1):

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 254. – Agevolazione colposa.

1. Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 255. – Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

1. Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Si applica la pena [di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 256. – Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

1. Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

3. Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

4. Si applica la pena [di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo e quarto comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma

- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo e quarto comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) terzo comma

Art. 257. – Spionaggio politico o militare.

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Si applica la pena [di morte] (1):

- 1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
- 2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 258. – Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

1. Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

3. Si applica la pena [di morte] (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 259. – Agevolazione colposa.

1. Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

3. Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) secondo comma

Art. 260. – Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

2. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) secondo comma

Art. 261. – Rivelazione di segreti di Stato.

1. Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] (1).

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) quinto comma, seconda ipotesi; Non consentito quinto comma, prima ipotesi.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma e quinto comma, seconda ipotesi; Non consentito quinto comma, prima ipotesi

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma; Non consentite quinto comma, prima ipotesi; Consentite (280 - 287 c.p.p.) quinto comma, seconda ipotesi

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma e quinto comma, seconda ipotesi; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) quinto comma, prima ipotesi.

Art. 262. – Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

1. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena ~~[di morte]~~ (1).

4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma; Non consentito quinto comma, prima ipotesi; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) quinto comma, seconda ipotesi.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma e quinto comma, seconda ipotesi; Non consentito quinto comma, prima ipotesi.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma e quinto comma, seconda ipotesi; Non consentite quinto comma, prima ipotesi.

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma e quinto comma, seconda ipotesi; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) quinto comma, prima ipotesi.

Art. 263. – Utilizzazione dei segreti di Stato.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

2. Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con ~~[la-~~

morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 264. – Infedeltà in affari di Stato.

1. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocimento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 265. – Disfattismo politico.

1. Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. La pena è non inferiore a quindici anni:

- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 266. – Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

1. Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

4. Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
- 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
 - 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
 - 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 267. – Disfattismo economico.

1. Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
2. Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
3. La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 268. – Parificazione degli Stati alleati.

1. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 269. – Attività antinazionale del cittadino all'estero.

1. Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Art. 270. – Associazioni sovversive.

1. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo e terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo e terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo e terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo e terzo comma

Art. 270-bis. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 270.bis.1 – Circostanze aggravanti e attenuanti. [25]

1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
5. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

6. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.
[48]

Art. 270-ter. – Assistenza agli associati.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 270-quater. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. **[7]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo [7]

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finalizza o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-sexies **[7]**.

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. [7]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 270-quinques.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo. [14]

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 270-quinques.2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro [14]

1. Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 270-quinques.3 - Detenzione di materiale con finalità di terrorismo [65]

1. Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinques, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegnibellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da due a sei anni

Procedure:

- * **Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.)
- * **Arresto:** Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * **Fermo di Polizia Giudiziaria:** Non consentito
- * **Applicazione delle misure cautelari:** consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * **Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 270-sexies. – Condotte con finalità di terrorismo.

1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 270-setpies. - Confisca [14]

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto;

Art. 271. – Associazioni antinazionali.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
3. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (270)

(L'articolo è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n. 243)

Art. 272. – Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.

1. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
3. Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Art. 273. – Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

1. Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a

sei mesi o con la multa da euro 516 ad euro 2.065.

2. Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore ad euro 1.032.

(L'articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193)

Art. 274. – Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.

1. Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata concessuta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

2. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

(L'articolo è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n. 193)

Art. 275. – Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.

~~1. Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Capo II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 276. – Attentato contro il presidente della Repubblica.

1. Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 277. – Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 278. – Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 279. – Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.

1. Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85)

Art. 280. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 280-bis. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi

costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e terzo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) quarto comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo e quarto comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) quarto comma.

Art. 280-ter. - Atti di terrorismo nucleare [14]

1. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a se' o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

2. E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 281. – Offesa alla libertà del Capo del Governo.

~~1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attentata alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.)

Art. 282. – Offesa all'onore del Capo del Governo.

~~1. Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.)

Art. 283. – Attentato contro la costituzione dello Stato.

1. Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 284. – Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

1. Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con ~~[la morte]~~. (1)
2. Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con ~~[la morte]~~. (1)
3. L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 285. – Devastazione, saccheggio e strage.

1. Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con ~~[la morte]~~ (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 286. – Guerra civile.

1. Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
2. Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte] (1).

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 287. – Usurpazione di potere politico o di comando militare.

1. Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
3. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con [la morte:] (1) se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 288. – Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

1. Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.
2. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 289. – Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
 - 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
 - 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 289-bis. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
5. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 289.ter. – Sequestro di persona a sciopo di coazione. [25]

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.
3. Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.

Art. 290. – Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

1. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': Con autorizzazione dell'assemblea vilipesa e negli altri casi con l'autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 290-bis. – Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.

1. Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 291. – Vilipendio alla nazione italiana.

1. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 292. – Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.

1. Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
3. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 292-bis. – Circostanza aggravante.

1. La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
2. Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Art. 293. – Circostanza aggravante.

1. Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Capo III
Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 294. – Attentati contro i diritti politici del cittadino.

1. Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo IV
Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 295. – Attentato contro i Capi di Stati esteri.

1. Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 296. – Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri.

1. Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia (313 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 297. – Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.

1. Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 298. – Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

1. Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 299. – Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.

1. Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

Art. 300. – Condizioni di reciprocità.

1. Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
2. I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.
3. Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.

Capo V

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Art. 301. – Concorso di reati.

1. Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
2. Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Art. 302. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena [di morte] (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

[7]

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 303. – Pubblica istigazione e apologia.

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 304. – Cospirazione politica mediante accordo.

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
2. Per i promotori la pena è aumentata.
3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 305. – Cospirazione politica mediante associazione.

1. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
3. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
4. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

Art. 306. – Banda armata: formazione e partecipazione.

1. Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
2. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
3. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

Art. 307. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente .
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
4. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte do un'unione civile tra persone dello stesso sesso [17], i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 308. – Cospirazione: casi di non punibilità.

1. Nei casi previsti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
 - 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
 - 2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
2. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.

Art. 309. – Banda armata: casi di non punibilità.

1. Nei casi previsti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
 - 1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
 - 2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

2. Non sono punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

Art. 310. – Tempo di guerra.

1. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Art. 311. – Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto.

1. Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Art. 312. – Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.

1. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

2. Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio anche fuori dei casi di flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: -

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 313. – Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento.

1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

2. Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

3. Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro ~~[l'Assemblea costituente ovvero contro]~~ le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298, in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.

TITOLO II

Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

Capo I

Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione

Art. 314. – Peculato.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi [9].
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 314-bis. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili. [58]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [58]

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000. [60]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito;
- * FERMO DI P.G.: Non consentite;
- * MISURE CAUTELARI: Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 315. – Malversazione a danno di privati.

[Abrogato]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.)

Art. 316. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. [35]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.); Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 316-bis. – Malversazione di erogazioni pubbliche. [41]

1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste [41], è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 316-ter. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche [41].

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni [41], finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. [29] La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. [35]

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) primo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 317. – Concussione.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni [9]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 317-bis. – Pene accessorie.

1. La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
2. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni. **[29]**

Art. 318. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni **[29]**.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

1. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni **[9]**.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319-bis. – Circostanze aggravanti.

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319-ter. – Corruzione in atti giudiziari.

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni **[9]**.
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni **[9]**; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto **[9]** a venti anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma e secondo comma prima ipotesi; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma, seconda ipotesi
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 319-quater. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi **[9]**.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro. **[35]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 320. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 321. – Pene per il corruttore.

1. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 322. – Istigazione alla corruzione.

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo e terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo e quarto comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) primo e terzo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo e quarto comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 322-bis. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. [29] [45] [60] [61]

1. Le disposizioni degli articoli 314, **314-bis** [58] [60], 316, da 317 a 320 e [61] 322, terzo e quarto comma, ~~e-323~~ [45] [61] si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai

membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali. [29]

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. [29]

5-quinques) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. [35]

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. [29]

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 322-ter. – Confisca.

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Art. 322-ter.1 – Custodia giudiziale dei beni sequestrati. [29]

1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 332-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Art. 322-quater. – Riparazione pecuniaria. [9]

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 [29] e 322-bis, e' sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio [29], restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno

Art. 323. – Abuso di ufficio. [61]

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità **[36]**, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 323-bis. – Circostanze attenuanti. [9]

1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, **314-bis**, **[61]** 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e **323 e 346-bis [61]** sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e **322-bis e 346-bis [61]**, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi **[9]**

Art. 323-ter. – Causa di non punibilità [29]

1. Non è punibile chi ha concesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati **346-bis [61]**, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.
2. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dello stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuare il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.
3. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 324. – Interesse privato in atti di ufficio.

(...)

(L'articolo è stato abrogato è stato abrogato dall'art. 20, L. 26 aprile 1990, n. 86.)

Art. 325. – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 326. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
3. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo e secondo comma, terzo comma, seconda ipotesi; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma, prima ipotesi.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma, terzo comma seconda ipotesi; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma, prima ipotesi.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma, prima ipotesi; Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) primo e secondo comma, terzo comma seconda ipotesi.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 327. – Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità.

1. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
2. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 328. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 329. – Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 330. – Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

3. Le pene sono aumentate se il fatto:

- 1) è commesso per fine politico;
- 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.)

Art. 331. – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 .

2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentita la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficiale o servizio (289 c.p.p.) primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma

Art. 332. – Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio.

~~1. Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.~~

(L'articolo è stato abrogato all'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 333. – Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro.

~~1. Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbare la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.~~

~~2. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.~~

~~3. La pena è aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 11 della Legge 12 giugno 1990, n. 146.)

Art. 334. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

3. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 335. – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 335-bis. – Disposizioni patrimoniali.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Capo II

Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 336. – Violenza o Minaccia a un pubblico ufficiale.

1. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola [56]

2. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma [56] a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

3. Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'. [65]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma;
- * A.G. COMPETENTE: Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)

Art. 337. – Resistenza a un pubblico ufficiale.

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza o minaccia e' posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena e' aumentata fino alla meta'. [65]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 337-bis. – Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.

1. Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.
2. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.
3. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 338. – Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti [19]

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti [19] o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio o ai singoli componenti [19], per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. [19]
3. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 339. – Circostanze aggravanti.

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero [34] con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

4. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia e' commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici. [65]

Procedure:

- * **Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.)
- * **Arresto:** Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * **Fermo di Polizia Giudiziaria:** Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * **Applicazione delle misure cautelari:** consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * **Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma e secondo comma prima ipotesi; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma seconda ipotesi

Art. 339-bis. – Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. [19]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento di un mandato, delle funzioni o del servizio.

Art. 340. – Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. [34]

I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * **PROCEDIBILITÀ:** D'ufficio (50 c.p.p.)
- * **ARRESTO:** Non consentito quinto comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * **FERMO DI P.G.:** Non consentito
- * **MISURE CAUTELARI:** Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * **A.G. COMPETENTE:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 341. – Oltraggio a un pubblico ufficiale.

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 341-bis. – Oltraggio a pubblico ufficiale.

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni

è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **[34] La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola [56]**

2. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

3. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 342. – Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

3. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

4. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 343. – Oltraggio a un magistrato in udienza.

1. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. **[34]**

2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

3. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 343-bis. – Corte penale internazionale

1. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

- a) della Corte penale internazionale;
- b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
- c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 344. – Oltraggio a un pubblico impiegato.

~~1. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma le pene sono ridotte di un terzo.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 345. – Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni.

1. Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 346. – Millantato credito. [29]

- ~~1. Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.~~
- ~~2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.~~

[Abrogato da legge 3-2019]

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 346-bis. – Traffico di influenze illecite. [61]

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

2. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

3. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

4. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

5. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 347. – Usurpazione di funzioni pubbliche.

1. Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 348. – Abusivo esercizio di una professione.

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. Eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 349. – Violazione di sigilli.

1. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
2. Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 350. – Agevolazione colposa.

1. Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

Art. 351. – Violazione della pubblica custodia di cose.

1. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 352. – Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.

1. Chiunque vende, distribuisce o affigge in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

Art. 353. – Turbata libertà degli incanti.

1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 353-bis. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 354. – Astensione dagli incanti.

1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 355. – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

1. Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

2. La pena è aumentata se la fornitura concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

3. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 356. – Frode nelle pubbliche forniture.

1. Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 357. – Nozione del pubblico ufficiale.

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
2. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359. – Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
 - 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
 - 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 360. – Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

1. Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO III

Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

Capo I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 361. – Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

1. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 362. – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

1. L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 363. – Omessa denuncia aggravata.

1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite prima ipotesi; Consentite (280 - 287 c.p.p.) seconda ipotesi
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 364. – Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

1. Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce ~~la pena di morte~~ (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 365. – Omissione di referto.

1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.
2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 366. – Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

1. Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.
2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 367. – Simulazione di reato.

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 368. – Calunnia.

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo;

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo, secondo e terzo comma, prima ipotesi; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) terzo comma, seconda ipotesi.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo e terzo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e secondo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) terzo comma.

Art. 369. – Autocalunnia.

1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 370. – Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.

1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.

Art. 371. – Falso giuramento della parte.

1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 371-bis. – False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono ri-chieste dal difensore.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 371-ter. – False dichiarazioni al difensore.

1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 372. – Falsa testimonianza.

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 373. – Falsa perizia o interpretazione.

1. Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 374. – Frode processuale.

1. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni. **[13]**
2. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 374-bis. – False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'auto-rità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
2. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 375. – Frode in processo penale e depistaggio [13]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
 - a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
 - b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
2. Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.
3. Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
4. La pena è diminuita dalla metà' a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
5. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
6. La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
8. La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 376. – Ritrattazione.

1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e **[13]** dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Art. 377. – Intralcio alla giustizia.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
2. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
3. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
4. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.
5. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma in relazione agli articoli 372 e 373
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 377-bis. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 378. – Favoreggiamento personale.

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ~~[la pena di morte]~~ (1) o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma, escluse le ipotesi previste dall'art. 381 comma 4 bis c.p.p.; Non consentito terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentite terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 379. – Favoreggiamento reale.

1. Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.
2. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentito primo comma, seconda ipotesi
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentite primo comma, seconda ipotesi
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 379-bis. – Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 380. – Patrocinio o consulenza infedele.

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.
2. La pena è aumentata:
 - 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
 - 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo e secondo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 381. – Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato da una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 382. – Millantato credito del patrocinatore.

1. Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 383. – Interdizione dai pubblici uffici.

1. La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 383. - bis - Circostanze aggravanti per il caso di condanna. [13]

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; e' della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) prima e seconda ipotesi; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) terza ipotesi
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 384. – Casi di non punibilità.

1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.
2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Art. 384-bis. – Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.

1. I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

Art. 384-ter. - Circostanze speciali [13]

1. Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena e' aumentata dalla meta' a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

2. La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Capo II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Art. 385. – Evasione.

1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
2. La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo anche al di fuori dei casi di flagranza ex art. 3 D.L. n. 152/1991.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite le misure coercitive ex art. 3 D.L. n. 152/1991; Consentite le misure interdittive (280 - 287 c.p.) secondo comma.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 386. – Procurata evasione.

1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.
3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
4. La pena è diminuita:
 - 1) se il colpevole è un prossimo congiunto;
 - 2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.
5. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 387. – Colpa del custode.

1. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 387-bis. – Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. [33]

1. Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni **e sei mesi [54]**
2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione **previsto dall'articolo 473-bis.70, primo comma, del codice di procedura civile, o [63]** un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. **[54]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 388. – Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora **[25]** l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
3. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
4. E' altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.
5. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
6. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il

proprietario della cosa.

7. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

8. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

9. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 388-bis. – Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.

1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 388-ter. – Mancata esecuzione fraudolenta [44] di sanzioni pecuniarie.

1. Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ~~contenuta nel precetto~~ [44], con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 389. – Inosservanza di pene accessorie.

1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 390. – Procurata inosservanza di pena.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di condannato per contravvenzione.
2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) per l'ipotesi del delitto; Non consentito per l'ipotesi della contravvenzione.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) per l'ipotesi del delitto; Non consentito per l'ipotesi della contravvenzione.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 391. – Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.

1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
2. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 391-bis. – Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazione in elusione delle prescrizioni [38] [39]

1. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da due a sei anni. [38] [39]
2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da tre a sette anni. [38]
3. La pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale comunica con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte. [38] [39]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 391-ter. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. [38] [39]

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 391-bis, chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.
2. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 392. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516.
2. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
3. Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 393. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la

reclusione fino a un anno.

2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206.

3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 393-bis. – Causa di non punibilità.

1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis [19], 341 bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Art. 394. - Sfida a duello.

~~Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.~~

~~—La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 395. – Portatori di sfida.

~~I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 396. – Uso delle armi in duello.

~~Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni.~~

~~—Il duellante è punito:~~

~~—1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;~~

~~—2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte.~~

~~—Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni.~~

~~—Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 397. – Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.

~~In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo:~~

- 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
 - 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
 - 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
 - 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.
- La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 398. – Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

— Non sono punibili:

- 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;
- 2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere;
- 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 399. – Duellante estraneo al fatto.

Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate.

— Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 400. – Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.

Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione.

— La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

Art. 401. – Provocazione al duello per fine di lucro.

— Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

— Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.)

TITOLO IV

Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti

Capo I

Dei delitti contro le confessioni religiose

402. – Vilipendio della religione dello Stato.

(...)

Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2000, n. 508

Art. 403. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.

1. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 404. – Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.

1. Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
2. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 405. – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.

1. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 406. – Delitti contro i culti ammessi nello Stato.

(...)

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 10, L. 24 febbraio 2006, n. 85.)

Capo II**Dei delitti contro la pietà dei defunti****Art. 407. – Violazione di sepolcro.**

1. Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 408. – Vilipendio delle tombe.

1. Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 409. – Turbamento di un funerale o servizio funebre.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 410. – Vilipendio di cadavere.

1. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 411. – Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

1. Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
3. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
4. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582 a euro 12.911.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito quarto comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito quarto comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentite quarto comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 412. – Occultamento di cadavere.

1. Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 413. – Uso illegittimo di cadavere.

1. Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

TITOLO V
Dei delitti contro l'ordine pubblico

Art. 414. – Istigazione a delinquere.

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
 - 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
 - 2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
2. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
3. Alla pena stabilita del n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. **[7]**
4. Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. **[7]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentito primo comma, seconda ipotesi
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentite primo comma, seconda ipotesi.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 414-bis. – Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
3. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 415. – Istigazione a disobbedire alle leggi.

1. Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. [65]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 415-bis. – Rivolta all'interno di un istituto penitenziario [65]

1. Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o piu' persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

2. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

3. Se il fatto e' commesso con l'uso di armi, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

4. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena e' della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.

5. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni venti

Art. 416. – Associazione per delinquere

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis [16] e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni

nei casi previsti dal secondo comma.

7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) dal primo al sesto comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) settimo comma

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) in tutte le ipotesi ad eccezione del secondo comma, sempreché non ricorra l'aggravante di cui all'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159; nonché dall'art. 12, comma 3 - bis, del D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286; Non consentito settimo comma, seconda ipotesi.

* MISURE CAUTELARI: Consentito (384 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) dal primo al quinto comma e settimo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) sesto comma

Art. 416-bis. – Associazione di tipo mafioso

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. **[9]**

2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. **[9]**

3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni **[9]** nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni **[9]** nei casi previsti dal secondo comma.

5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

6. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

7. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 416.bis.1 – Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose. [25]

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà'.
2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà'.
4. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
- 5. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio. [48]**

Art. 416-ter. – Scambio elettorale politico-mafioso. [31]

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 417. – Misura di sicurezza.

1. Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 418. – Assistenza agli associati.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 419. – Devastazione e saccheggio.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero **[33]** su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 420. – Attentato a impianti di pubblica utilità.

1. Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 421. – Pubblica intimidazione.

1. Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 421.bis – Pubblica intimidazione con uso di armi **[53]**

- 1. Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

TITOLO VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Capo I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

Art. 422. – Strage.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con [la morte].

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 423. – Incendio.

1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 423-bis. – Incendio boschivo.

1. Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da **sei [49]** a dieci anni.

2. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da **due [49]** a cinque anni.

3. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

4. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

5. La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi. [49]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 423-ter. – Pene accessorie

1. Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
2. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi **nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni [51]**

Art. 424. – Danneggiamento seguito da incendio.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
3. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma; terzo comma vedasi procedure art. 423-bis
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 425. – Circostanze aggravanti.

1. Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
 - 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
 - 2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

- 3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
- 4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

Art. 426. – Inondazione, frana o valanga.

1. Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 427. – Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga.

1. Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 428. – Naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

1. Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
2. La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 429. – Danneggiamento seguito da naufragio.

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380

c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 430. – Disastro ferroviario.

1. Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 431. – Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento.

1. Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

2. Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Per le strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità, o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma

Art. 432. – Attentati alla sicurezza dei trasporti.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.

3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) terzo comma.

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e terzo comma; Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e terzo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma.

Art. 433. – Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
3. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e secondo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) terzo comma

Art. 433-bis. – Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari.

1. Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.
2. Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma

Art. 434. – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

secondo comma

Art. 435. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.

1. Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. [65]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 436. – Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.

1. Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 437. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 438. – Epidemia.

1. Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [~~di morte~~]. (1)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 439. – Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.

1. Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [~~di morte~~]. (1)

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 440. – Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

1. Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

2. La stessa pena si applica a chi contraffa, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 441. – Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

1. Chiunque adultera o contraffatta, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 442. – Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

1. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

Art. 443. – Commercio o somministrazione di medicinali guasti.

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.); Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 444. – Commercio di sostanze alimentari nocive.

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.); Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 445. – Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.

1. Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 446. – Confisca obbligatoria.

1. In caso di condanna per taluno dei delitti previsti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.

Art. 447. – Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.

~~1. Chiunque, senza essere concorso nel delitto previsto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.~~

~~2. Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.~~

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685.)

Art. 448. – Pene accessorie.

1. La condanna per taluno dei delitti previsti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Capo III**Dei delitti colposi di comune pericolo****Art. 449. – Delitti colposi di danno.**

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro previsto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma.

Art. 450. – Delitti colposi di pericolo.

1. Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 451. – Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

1. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 452. – Delitti colposi contro la salute pubblica.

1. Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
 - 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena [di morte];(1)
 - 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
 - 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
2. Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA':
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma, prima e seconda ipotesi; Non consentito primo comma, terza ipotesi; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma in relazione agli articoli 440, 442 c.p.; Non consentito in relazione agli altri articoli.
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma in relazione agli articoli 440, 442 c.p.; Non consentito altre ipotesi.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma, prima e seconda ipotesi; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma, in relazione agli articoli 440, 442 c.p.; Non consentite altre ipotesi.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) primo comma, ipotesi 1 e 2; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma, terza ipotesi.

TITOLO VI BIS

Dei delitti contro l'ambiente. [8]

Art. 452.bis – Inquinamento ambientale [8]

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi [51]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 452.ter – Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale [8]

1. Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

2. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma

Art. 452.quater – Disastro ambientale [8]

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. [51]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 452.quinques – Delitti colposi contro l'ambiente [8]

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452.sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività [8]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 452.septies – Impedimento del controllo [8]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 452.octies – Circostanze aggravanti [8]

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452.novies – Aggravante ambientale [8]

1. Quando un fatto già previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Art. 452.decies – Ravvedimento operoso [8]

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
2. Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Art. 452.undicies – Confisca [8]

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
2. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
3. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

4. L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 452.duodicies – Ripristino dello stato dei luoghi [8]

1. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

2. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Art. 452.terdecies – Omessa bonifica [8]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 452.quaterdecies – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. [25]

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

TITOLO VII

Dei delitti contro la fede pubblica

Capo I
Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

Art. 453. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alla prescrizione.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 454. – Alterazione di monete.

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 455. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) in relazione all'art. 453 c.p.; Non consentito in relazione all'art. 454 c.p.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 456. – Circostanze aggravanti.

1. Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 457. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 458. – Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.

1. Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.
2. Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Art. 459. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
2. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma, prima e seconda ipotesi; Non consentito quinto comma, terza e quarta ipotesi.
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentito primo comma, seconda, terza e quarta ipotesi.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma, prima e seconda ipotesi; Non consentite primo comma, terza e quarta ipotesi.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 460. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

1. Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 461. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 462. – Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

1. Chiunque contraffatta o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 463. – Casi di non punibilità.

1. Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Art. 464. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti

o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 465. – Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

2. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 466. – Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati.

1. Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 466-bis. - Confisca [15]

1. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta della parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Capo II

Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

Art. 467. – Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto.

1. Chiunque contraffaccia il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 103 a euro 2.065.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 468. – Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

1. Chiunque contraffaccia il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi contraffaccia altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 469. – Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione.

1. Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffaccia le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 470. – Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati.

Art. 471. – Uso abusivo di sigilli e strumenti veri.

1. Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 472. – Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta.

1. Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
2. La stessa pena si applica a chi nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati.
3. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi, è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 473. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) qualora ricorra la circostanza prevista dall'art. 474-ter c.p.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) qualora ricorra la circostanza prevista dall'art. 474-ter c.p.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 474. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 474-bis. – Confisca.

1. Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
2. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'art. 322 ter.
3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 474-ter. – Circostanza aggravante.

1. Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
2. Si applica la pena della reclusione sino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

Art. 474-quater. - Circostanza attenuante.

1. Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 475. - Pena accessoria.

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

Capo III Della falsità in atti

Art. 476. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 477. – Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 478. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
3. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e terzo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 479. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

1. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi riferibile all'art. 476, secondo comma, c.p.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 480. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 481. – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 482. – Falsità materiale commessa dal privato.

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 secondo comma, Non consentito nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 primo e terzo comma,
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 secondo comma; Non consentito nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 478.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 secondo comma; Non consentite nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 primo e terzo comma.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 483. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 484. – Falsità in registri e notificazioni.

1. Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 485. – Falsità in scrittura privata. [10]

[1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.]

[Articolo abrogato con D.Vo 7-2016]

Art. 486. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. [10]

[1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.]

[Articolo abrogato con D.Vo 7-2016]

Art. 487. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. [11]

1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489. – Uso di atto falso. [11]

1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.) se si tratta di testamento olografo; A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) in tutti i casi di scrittura privata

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 secondo comma; nell'ipotesi prevista dall'art. 479 rapportato all'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 476 secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 478 secondo comma; Non consentito nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 primo e terzo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 480, nell'ipotesi prevista dall'art. 481, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 478 primo e terzo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 483, nell'ipotesi prevista dall'art. 484, nell'ipotesi prevista dall'art. 486.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 479 rapportato all'art. 476 secondo comma; Non consentito nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 478, nell'ipotesi prevista dall'art. 479 rapportato all'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 480, nell'ipotesi prevista dall'art. 481, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 478, nell'ipotesi prevista dall'art. 483, nell'ipotesi prevista dall'art. 484, nell'ipotesi prevista dall'art. 486.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) nell'ipotesi prevista dall'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 479 rapportato all'art. 476 primo e secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 476 secondo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 478 secondo comma; Non consentite nell'ipotesi prevista dall'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 478 primo e terzo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 480, nell'ipotesi prevista dall'art. 481, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 476 primo comma, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 477, nell'ipotesi prevista dall'art. 482 rapportato all'art. 478 primo e terzo comma; nell'ipotesi prevista dall'art. 483; nell'ipotesi prevista dall'art. 484, nell'ipotesi prevista dall'art. 486.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 490. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. [11]

1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in esse contenute.

Art. 491. – Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. [11]

1. Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

2. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 491-bis. – Documenti informatici. [11]

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art. 492. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493. – Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

1. Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 493-bis. – Casi di perseguibilità a querela. [11]

1. I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.
2. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 493-ter. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. [25] [40]

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti [40], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo [40], ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti [40] o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 493-quater. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diverso dai contanti. [40]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di

progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, e' punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentito
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

**Capo IV
Della falsità personale**

Art. 494. – Sostituzione di persona.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 495. – Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 495-bis. – Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 495-ter – Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali.

1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 496. – False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 497. – Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

1. Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito

- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 497-bis. – Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

1. Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione due a cinque [7] anni.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 497-ter. – Possesso di segni distintivi contraffatti.

1. Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:
 - 1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
 - 2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 498. – Usurpazione di titoli o di onori.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
3. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

Capo I

Dei delitti contro l'economia pubblica

Art. 499. – Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.

1. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o far venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 500. – Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

1. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 501. – Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

1. Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
2. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
3. Le pene sono raddoppiate:
 - 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
 - 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
5. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo e secondo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (290 c.p.p.) primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 501-bis. – Manovre speculative su merci.

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.

3. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.

4. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 502. – Serrata e sciopero per fini contrattuali.

1. Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore ad euro 1.032.

2. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino ad euro 103.

(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n. 29)

Art. 503. – Serrata e sciopero per fini non contrattuali.

1. Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o

imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 504. – Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero.

1. Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 505. – Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.

1. Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

Art. 506. – Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci.

1. Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

Art. 507. – Boicottaggio.

1. Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

2. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

(Articolo dichiarato illegittimo della Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, nell'ipotesi relativa alla propaganda.)

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.) primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 508. – Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

1. Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a

euro 103.

2. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.) primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 509. – Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.

1. Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

Art. 510. – Circostanze aggravanti.

1. Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

Art. 511. – Pena per i capi promotori e organizzatori.

1. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 512. – Pena accessoria.

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

Art. 512.bis – Trasferimento fraudolento di valori. [25]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni

Capo II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

Art. 513. – Turbata libertà dell'industria o del commercio.

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 513-bis. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 514. – Frodi contro le industrie nazionali.

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 515. – Frode nell'esercizio del commercio.

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 516. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 517. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (287 - 290 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 517-bis. – Circostanza aggravante.

1. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
2. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Art. 517-ter. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

1. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 517-quater. – Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1. Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 517-quinquies. – Circostanza attenuante.

1. Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Capo III**Disposizione comune ai capi precedenti****Art. 518. – Pubblicazione della sentenza.**

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO VIII-bis**Dei delitti contro il patrimonio culturale****Art. 518-bis. – Furto di beni culturali [42]**

1. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

2. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-ter. – Appropriazione indebita di beni culturali. [42]

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-quater. – Ricettazione di beni culturali [42]

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
2. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art 518-quinques. – Impiego di beni culturali provenienti da delitto. [42]

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies , impiega in attività economiche o finanziarie beni culturali provenienti da delitto è punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-sexies. – Riciclaggio di beni culturali [42]

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-septies. – Autoriciclaggio di beni culturali. [42]

1. Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.
2. Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
3. Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.
4. Si applica il terzo comma dell'articolo 518 -quater.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-octies. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. [42]

1. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo consentito (381 c.p.p.) primo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-novies. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali. [42]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
 - 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
 - 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
 - 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-decies. – Importazione illecita di beni culturali. [42]

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 -quater , 518 -quinquies , 518 -sexies e 518 -septies , importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-undecies. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali. [42]

1. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.
2. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-doudecies. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. [42]

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, **ove previsto, [55]** non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
3. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-terdecies. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. [42]

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad

oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-quaterdecies. – Contraffazione di opere d'arte. [42]

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 518-quinquesdecies. – Casi di non punibilità. [42]

1. Le disposizioni dell'articolo 518 -quaterdecies non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Art. 518-sexiesdecies. – Circostanze aggravanti. [42]

1. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o

alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

2. Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.

Art. 518-septiesdecies. – Circostanze attenuanti. [42]

1. La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

2. La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Art. 518-duodevicies. – Confisca. [42]

1. Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose indicate all'articolo 518 -undecies, che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

3. Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

4. Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

Art. 518-undecies. – Fatto commesso all'estero. [42]

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

Capo I

Dei delitti contro la libertà sessuale (*)

Art. 519. – Della violenza carnale.

~~1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.~~

~~—Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:~~

~~—1) non ha compiuto gli anni quattordici;~~

~~—2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;~~

- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 520. – Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale.

—Il pubblico ufficiale, che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

—La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette.

Art. 521. – Atti di libidine violenti.

—Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

—Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Art. 522. – Ratto a fine di matrimonio.

—Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

—Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 523. – Ratto a fine di libidine.

—Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

—La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di persona che non ha ancora compiuto gli anni diciotto, ovvero di una donna coniugata.

Art. 524. – Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio.

—Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a chi commette il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistergli, a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 525. – Circostanze attenuanti.

—Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Art. 526. – Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.

~~Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
—Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.~~

(*) Il presente Capo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.

Capo II **Delle offese al pudore e all'onore sessuale**

Art. 527. – Atti osceni.

1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. **[11]**
2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni **[11]** se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
3. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) per l'ipotesi della circostanza aggravante prevista dal comma secondo.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite; Consentite (280 - 287 c.p.p.) per l'ipotesi della circostanza aggravante prevista dal comma secondo.
- * A.G. COMPETENTE:

Art. 528. – Pubblicazioni e spettacoli osceni.

1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. **[11]**
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
3. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi: **[11]**
 - 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
 - 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
4. Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 529. – Atti e oggetti osceni: nozione.

1. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
2. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 530. – Corruzione di minorenni.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
3. La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n. 66.)

Art. 531. – Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

—La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenni coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

—La pena è raddoppiata:

—1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

—2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;

—3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 532. – Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.

—Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

—Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 533. – Costrizione alla prostituzione.

Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

—La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

—La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 534. – Sfruttamento di prostitute.

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 535. – Tratta di donne e di minori.

—Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

—La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 536. – Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

—Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

—Si applicano i cpvv. dell'art. 533.

(L'articolo è stato abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75.)

Art. 537. – Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538. – Misura di sicurezza.

1. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 539. – Età della persona offesa.

[Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.)

Art. 540. – Rapporto di parentela.

1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori dal matrimonio [1] è equiparata alla filiazione nel matrimonio [1].
2. Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 541. – Pene accessorie ed altri effetti penali.

[La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante. —La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto dagli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.)

Art. 542. – Querela dell'offeso.

[I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. —La querela proposta è irrevocabile. —Si procede tuttavia d'ufficio: —1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio; —2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.)

Art. 543. – Diritto di querela.

[Quando la persona offesa muore prima che la querela sia proposta da lei o da coloro che ne hanno la rappresentanza a norma degli articoli 120 e 121, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge. —Tale disposizione non si applica se la persona offesa ha rinunciato espressamente, o tacitamente al diritto di querelarsi.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 15 febbraio 1996, n. 66.)

Art. 544. – Causa speciale di estinzione del reato.

[Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contrae con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.)

TITOLO IX-BIS

Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Art. 544-bis. – Uccisione di animali.

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-ter. – Maltrattamento di animali.

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-quater. – Spettacoli o manifestazioni vietati.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-quinquies. – Divieto di combattimenti tra animali.

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica

anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo, terzo e quarto comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo, terzo e quarto comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 544-sexies. – Confisca e pene accessorie.

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

TITOLO X

Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

(Il presente titolo è stato abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194.)

Art. 545. – Aborto di donna non consenziente.

Art. 546. – Aborto di donna consenziente.

Art. 547. – Aborto procuratosi dalla donna.

Art. 548. – Istigazione all'aborto.

Art. 549. – Morte o lesione della donna.

Art. 550. – Atti abortivi su donna ritenuta incinta.

Art. 551. – Causa di onore.

Art. 552. – Procurata impotenza alla procreazione.

Art. 553. – Incitamento a pratiche contro la procreazione.

Art. 554. – Contagio di sifilide e di blenorragia.

Art. 555. – Circostanza aggravante e pena accessoria.

TITOLO XI
Dei delitti contro la famiglia

Capo I
Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556. – Bigamia.

1. Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

2. La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

3. Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 557. – Prescrizione del reato.

1. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558. – Induzione al matrimonio mediante inganno.

1. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 558-bis. – Costrizione o induzione al matrimonio. [33]

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi a danno di un minore di anni diciotto.
4. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) quarto comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.) quarto comma.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 559. – Adulterio.

1. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. (1)
2. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. (1)
3. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. (2)
4. Il delitto è punibile a querela del marito. (2)

(1) Sentenza 126-1968 dichiara comma incostituzionale

(2) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 560. – Concubinato. (1)

1. La concubina è punita con la stessa pena.
2. Il delitto è punibile a querela della moglie.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 561. – Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 562. – Pena accessoria e sanzione civile.

1. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale. (1)

2. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. (2)

3. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. (2)

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale nella parte riguardante l'autorità maritale.

(2) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Art. 563. – Estinzione del reato. (1)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresì il reato:

1) la morte del coniuge offeso;

2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

(1) Sentenza 147-1969 dichiara comma incostituzionale

Capo II

Dei delitti contro la morale familiare

Art. 564. – Incesto.

1. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

3. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

4. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale **[1]**.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 565. – Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.

1. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo III **Dei delitti contro lo stato di famiglia**

Art. 566. – Supposizione o soppressione di stato.

1. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 567. – Alterazione di stato.

1. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 568. – Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto.

1. Chiunque depone o presenta un figlio [1], già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto [1], in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 569. – Pena accessoria.

1. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale [1] o della tutela legale.

(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 31)

Capo IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 570. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare.

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale [1], o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 - 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 - 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) nell'ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 570 c.p.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite; Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 570.bis – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in casi di separazione o di scioglimento del matrimonio. [25]

1. Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 570.ter – Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori [50]

- 1. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, e' punito con la reclusione fino a un anno.**
- 2. Quando esercita l'azione penale per i reati indicati al comma 1, il pubblico ministero ne informa il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.**
- 3. L'articolo 731 del codice penale e' abrogato.**

Art. 571. – Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.

1. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
2. Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Non consentito in riferimento agli artt. 582 e 583 c.p.; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) in riferimento all'art. 583 c.p.; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) se dall'evento ne deriva la morte.
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi in cui dall'evento ne derivi la morte.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo e secondo comma; Consentita la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (287, 288 c.p.p.) in riferimento agli artt. 582 e 583 primo comma; Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma, in riferimento all'art. 583 secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) nel caso ne derivi la morte.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); Corte d'assise (5 c.p.p.) nel caso ne derivi la morte.

Art. 572. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni **[33]** [c.p. 29, 31, 32].
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi. **[33]**
3. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno o in presenza di minore degli anni diciotto. [abrogato]
4. Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
5. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. **[33]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo, secondo, quarto comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) terzo comma nel caso ne derivino gravi lesioni, Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nel caso ne derivino lesioni gravissime; Corte d'assise (5 c.p.p.) se ne derivi la morte.

Art. 573. – sottrazione consensuale di minorenni.

1. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [1] o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo con la reclusione fino a due anni.
2. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) da parte del genitore o del tutore
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 574. – Sottrazione di persone incapaci.

1. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [1], al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale [1], del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) da parte del genitore o del tutore
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 574 bis. – Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale [1] o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale [1], è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
3. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [1].

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 574 ter. - Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale [17]

1. Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
2. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

TITOLO XII Dei delitti contro la persona

Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 575. – Omicidio.

1. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.); Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi del delitto tentato, aggravato ex artt. 576 e 577 c.p.

Art. 576. – Circostanze aggravanti. Ergastolo.

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:
 - 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
 - 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
 - 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
 - 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
 - 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinques, [33] 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
 - 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa.
 - 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.
2. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.); Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nel caso di tentato omicidio

Art. 577. – Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni [33] o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva. [33]

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

2. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata [24], la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, [33] il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, [33] il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste. [33]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.); Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi del tentato omicidio

Art. 578. – Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

1. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) secondo comma

Art. 579. – Omicidio del consenziente.

1. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

3. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.); Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi del tentato omicidio

Art. 580. – Istigazione o aiuto al suicidio.

1. Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) nell'ipotesi relativa alla persona istigata, se minore degli anni 14 o incapace d'intendere e volere, qualora il suicidio si porti a compimento.
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma, prima ipotesi; Non consentito primo comma, seconda ipotesi; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma, seconda ipotesi.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.); Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi del tentato omicidio

Art. 581. – Percosse.

1. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, **salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista all'art. 61, numero 11-octies [37]**, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
2. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) nella casistica dell'aggravante di cui all'art. 61 num 11-octies.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace con esclusione dei fatti commessi a danno di uno dei soggetti indicati

nell'art. 577, secondo comma del c.p., ovvero contro il convivente, ovvero nel caso dell'aggravante di cui all'art. 61 num 11-octies; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nel caso delle aggravanti previste dall'art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000.

Art. 582. – Lesione personale.

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa [44], con la reclusione da sei mesi [12] a tre anni.
2. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli [57], 583, **583 quater, secondo comma primo periodo, [57]** e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità. [44]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le condizioni di cui all'art. 582 c.p. secondo comma; A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) se ricorrono le condizioni del primo comma
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) limitatamente al quando indicato dal secondo comma, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti di cui all'art. 577 c.p., secondo comma, ovvero contro il convivente; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) per le aggravanti.

Art. 583. – Circostanze aggravanti.

1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
 - 3) (Il numero è stato abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194).
2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; [Abrogato] [33]
 - 5) (Il numero è stato abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194).

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma.

Art. 583-bis. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale [1];

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.) primo, secondo e terzo comma; A richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia (313 c.p.p.) quarto comma.

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

Art. 583-ter. – Pena accessoria.

1. La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quater. – Lesioni personali [47] a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolti attività ausiliarie ad essa funzionali [37].

1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. [65]

2. Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo. [37] [47]

Procedure:

* **Procedibilità:** d'ufficio (50 c.p.p.)

* **Arresto:** Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma

- * **Fermo di Polizia Giudiziaria:** Consentito (384 c.p.p.) primo comma
- * **Applicazione delle misure cautelari:** consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * **Autorità giudiziaria competente:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) ipotesi base; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi di lesioni gravissime

Art. 583-quinques. – Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. [33]

1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale della quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
2. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi di lesioni gravi; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi di lesioni gravissime.

Art. 584. – Omicidio preterintenzionale.

1. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 585. – Circostanze aggravanti.

1. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583 bis, 583-quinques [33] e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
2. Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
 - 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
 - 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 586. – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

1. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 586.bis – Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. [25]

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

2. La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

3. La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

4. Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal terzo comma, lettera c), alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

6. Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti [43] ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 – 287 c.p.p.) settimo comma.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 587. – Omicidio e lesione personale a causa di onore.

[1.- Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

3. Se il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

4. Non è punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone il fatto preveduto dall'articolo 581.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge 5 agosto 1981, n. 442.)

Art. 588. – Rissa.

1. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 2.000,00. [38] [39]
2. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. [38] [39] La stessa pena si applica se l'uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 589. – Omicidio colposo. [12]

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. [Abrogato L. 41-2016]
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo e terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 589 - bis. - Omicidio Stradale o nautico [12] [52]

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da due a sette anni. **La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte. [64]**
2. **Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni. [64]**
3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza

alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.

Procedure:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo, terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo, quarto, quinto, settimo comma

* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Consentito (384 c.p.p.)

* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo, quarto, quinto comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo e terzo comma

Art. 589-ter - Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico [12] [52]

1. Nel caso di cui all'art. 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 590. – Lesioni personali colpose [12]

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.), salvo i casi previsti dall'art. 590 quinto comma.

* ARRESTO: Non consentito primo, secondo, terzo e quarto comma, ipotesi lesioni gravi; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) quarto comma ipotesi lesioni gravissime.

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo, secondo, terzo e quarto comma, ipotesi lesioni gravi; Consentite (280 – 287 c.p.p.) quarto comma ipotesi di lesioni gravissime.

* A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000) limitatamente alla procedibilità a querela di parte; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) per le aggravanti

Art. 590-bis. – Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime [12] [52]

1. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. **Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali [64]**

2. **Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. [64]**

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

5. Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso

ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà'.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

9. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo **[44]**.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) salvo ricorrano aggravanti; D'ufficio (50 c.p.p.) nel caso di aggravanti.

* ARRESTO: Non consentito primo comma, Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo, terzo, quarto e quinto comma.

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo, secondo comma ipotesi lesioni gravi; terzo comma ipotesi lesioni gravi; quarto e quinto comma non consentito; Consentito (384 c.p.p.) secondo e terzo comma ipotesi lesioni gravissime;

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 – 287 c.p.p.) secondo e terzo comma; Consentite (280 – 287 c.p.p.) quarto comma ipotesi lesioni gravissime.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 590-ter. Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche [12] [52]

1. Nel caso di cui all'art. 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo e settimo comma, in relazione all'art. 590-bis; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) altri commi in relazione all'art. 589-bis.

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma in relazione all'art. 589-bis; Consentito (384 c.p.p.) altri commi in relazione all'articolo 590-bis.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 590-quater - Computo delle circostanze [12]

1. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Art. 590-quinques - Definizione di strade urbane e extraurbane [12]

1. Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

Art. 590-sexies. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.

1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalla predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.

Art. 591. – Abbandono di persone minori o incapaci.

1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.); Corte d'assise (5 c.p.p.) se dall'evento ne deriva la morte.

Art. 592. – Abbandono di un neonato per causa di onore.

[1. Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, Legge n. 442/1981)

Art. 593. – Omissione di soccorso.

1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.

2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo I-bis
Dei delitti contro la maternità

Art. 593-bis. – Interruzione colposa di gravidanza. [25]

1. Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.
3. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art.593.ter – Interruzione di gravidanza non consensuale [25]

1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
3. Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena e' diminuita.
5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo, secondo, quarto e quinto comma; Non consentito terzo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Capo II
Dei delitti contro l'onore

Art. 594. – Ingiuria. [10]

- [1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.]

[articolo abrogato D.L. n. 7/2016]

Art. 595. – Diffamazione.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Procedure:

- * PROCEDIBILITÀ: A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.; art. 597 c.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.L. n. 274/2000) primo e secondo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) per le aggravanti disposte dall'art. 4 terzo comma del D.L. n. 274/2000; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) terzo e quarto comma.

Art. 596. – Esclusione della prova liberatoria. [11]

1. Il colpevole del delitto previsto dall'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
2. Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giuri d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.
3. Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:
 - 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
 - 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tutt'ora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
 - 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.
4. Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell'art. 595, primo comma.

Art. 596-bis. – Diffamazione col mezzo della stampa.

1. Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si

applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.

Art. 597. – Querela della persona offesa ed estinzione del reato. [11]

1. I delitti previsti dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.
2. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
3. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 598. – Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative.

1. Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.
2. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Art. 599. – Ritorsione e provocazione. [11]

1. [Agrogato Dl.vo 7-2016]
2. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
3. [Agrogato Dl.vo 7-2016]

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite [2] che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi [2], è punito con la reclusione da otto a venti anni.
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità [2], di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
[3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.]

[Abrogato da Legge 108-2010]

NOTE: La situazione di "vulnerabilità" è definita dall'art. 2, paragrafo 3 della direttiva UE in oggetto come "una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 600-bis. – Prostituzione minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
 - 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 600-ter. – Pornografia minorile.

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
 - 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
 - 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo e secondo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo e quarto comma; Non consentito sesto comma

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo e secondo comma; Non consentito terzo, quarto, quinto, sesto comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo, secondo, terzo comma; Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente quarto, quinto e sesto comma.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) primo, secondo e terzo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) quarto, quinto e sesto comma

Art. 600-quater. – Detenzione di materiale pornografico.

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nell'ipotesi aggravata del secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente; Consentite (280 - 287 c.p.p.) per l'ipotesi aggravata del secondo comma.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma.

Art. 600-quater.1. – Pornografia virtuale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter primo e secondo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter terzo comma; Non consentito nell'ipotesi dell'art. 600 ter quarto comma e art. 600 quater.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter primo e secondo comma; Non

consentito nell'ipotesi dell'art. 600 ter terzo e quarto comma e art. 600 quater.

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter primo, secondo e terzo comma; Non consentite nell'ipotesi dell'art. 600 ter quarto comma e art. 600 quater.

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter primo e secondo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi dell'art. 600 ter secondo e terzo comma e art. 600 quater

Art. 600-quinquies. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 600-sexies. – Circostanze aggravanti ed attenuanti.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 4, Legge n. 172/2012)

Art. 600-septies. – Confisca.

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Art. 600-septies.1. – Circostanza attenuante.

1. La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-septies.2. – Pene accessorie.

1. Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

1) la perdita della responsabilità genitoriale [1], quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.

2. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori.

3. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelesive.

Art. 600-octies. – Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio. [29]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni sedici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [65]

2. Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile. [65] [29]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 601. – Tratta di persone. [2]

1. E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità' sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino ad un terzo.

4. Il componente dell'equipaggio di una nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corsi di navigazione, alla tratta, è punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo, secondo e terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) quarto comma.

- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

NOTE: Ricordiamo che sia i delitti di cui all'art. 600 sia quelli di cui all'art. 601 prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza, per essi è consentito il fermo di indiziato di delitto e la competenza è della Corte di assise.

Art. 601-bis. – Tratta di organi prelevati da persona vivente. [16]

1. Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. [25]
2. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
3. Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. [25]
4. Salvo che costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.);
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 602. – Acquisto e alienazione di schiavi.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
[2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] [Abrogato L. 108-2010]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente
- * A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 602-bis. – Pene accessorie.

(L'articolo è stato abrogato dall'art. 4, Legge n. 172/2012)

Art. 602-ter. – Circostanze aggravanti.

1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma [25] e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
4. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.
5. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.
6. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.
7. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.
8. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata:
- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudiziograve.
9. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. **[3]**
10. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 602-quater. – Ignoranza dell'età della persona offesa.

1. Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 603. – Plagio.

1. Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

(Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n. 96)

Art. 603-bis. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo e quarto comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma;

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 603-bis.1 – Circostanza attenuante.

1. Per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

2. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16 septies del decreto legge 15 gennaio 1991, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82.

3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600 septies.1.

Art. 603-bis.2 – Confisca obbligatoria.

1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Art. 603-ter. – Pene accessorie

1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
2. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
3. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3).

Art. 604. – Fatto commesso all'estero

1. Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Sezione I.bis

Dei delitti contro l'uguaglianza

Art. 604.bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. [25]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma lettera b), secondo e terzo comma; Non consentito primo comma lettera a)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma lettera a); Consentite (280 – 287 c.p.p.) secondo e terzo comma.
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 604.ter – Circostanza aggravante [25]

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Sezione II

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 605. – Sequestro di persona

1. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
2. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
 - 1) in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
 - 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
4. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
5. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:
 - 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
 - 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
 - 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.

6. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. [44]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma, salvo ipotesi del comma 6; D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) nelle ipotesi previsto dal terzo e quarto comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e secondo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) terzo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) quarto comma.

Art. 606. – Arresto illegale.

1. Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 607. – Indebita limitazione di libertà personale.

1. Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 608. – Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.

1. Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

2. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609. – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.

1. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-bis. – Violenza sessuale.

1. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni **[33]**.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
 - 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: A querela di parte irrevocabile (336 e seguenti c.p.p.; art. 609 septies c.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 609 septies ed il quarto comma

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nei casi di procedibilità a querela, previa presentazione della stessa.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 609-ter. – Circostanze aggravanti.

1. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti **[33]** sono commessi:
 - 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore **[33]**;
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto. **[33]**
 - 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa.
 - 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza. **[1]**
 - 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza. **[1]**
 - 5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; **[3]**
 - 5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. **[3]**
2. La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. **[33]**

Art. 609-quater. – Atti sessuali con minorenni.

1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
 - 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
 - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di

lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

3. La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. **[33]**

4. Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni **[33]**.

5. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte irrevocabile (336 e seguenti c.p.p.; art. 609 septies c.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 609 septies o quarto comma.

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo e secondo comma

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 609-quinquies. – Corruzione di minore.

1. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

3. La pena è aumentata: **[3]**

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

4. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-sexies. – Ignoranza dell'età della persona offesa.

1. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 609-septies. – Querela di parte.

1. I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter [33] sono punibili a querela della persona offesa.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici [33] mesi.
3. La querela proposta è irrevocabile.
4. Si procede tuttavia d'ufficio:
 - 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
 - 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
 - 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
 - 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma. [Abrogato] [33]

Art. 609-octies. – Violenza sessuale di gruppo.

1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.
2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. [33]
3. Si applicano le [33] circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.
4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.); Consentito l'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.) se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-nonies. – Pene accessorie ed altri effetti penali.

1. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:
 - 1) la perdita della responsabilità genitoriale [1], quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
 - 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;
 - 5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
2. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.
3. La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:
- 1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;
 - 2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;
 - 3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-decies. – Comunicazione dal tribunale per i minorenni.

1. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600-octies, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 601, 602, 609-octies e 609-undecies, commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al **procuratore della Repubblica presso il [53]** tribunale per i minorenni.
2. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.
3. Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.
4. In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
5. Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 609-undecies. – Adescamento di minorenni.

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 609-duodecies – Circostanze aggravanti [3]

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 610. – Violenza privata

1. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma. **[44]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le condizioni del comma 3. A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.).
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 611. – Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato

1. Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato è punito con la reclusione fino a cinque anni.
2. La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 612. – Minaccia

1. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1032,00.
2. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. **[26]**.
3. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. **[26] [44]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma se ulteriore aggravante ad effetto speciale, terzo comma.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma e terzo comma.

Art. 612-bis. – Atti persecutori.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi **[33]** chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
4. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) terzo comma ovvero se nell'ipotesi di danno commesso nei confronti di: un minore, di persona con disabilità; quando commesso da soggetto già ammonito; quando commesso con altro delitto procedibile d'ufficio.
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 612-ter. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. [33]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 15.000.

2. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

3. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da una relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

4. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

5. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) quarto comma ovvero se nell'ipotesi di danno commesso nei confronti di: un minore, di persona con disabilità; quando commesso da soggetto già ammonito.

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 613. – Stato di incapacità procurato mediante violenza.

1. Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno.

2. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilità.

3. La pena è della reclusione fino a cinque anni:

1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;

2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito primo comma, Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) terzo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentito primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) terzo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 613-bis. – Tortura. [20]

1. Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico

servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

3. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

4. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva la lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.

5. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo, secondo e quarto comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) quinto comma.

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) primo comma, ipotesi aggravata da lesioni personali gravi o gravissime; secondo, quarto e quinto comma.

Art. 613-ter. – Istigazione del Pubblico Ufficiale a commettere tortura. [20]

1. Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Sezione IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Art. 614. – Violazione di domicilio.

1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [30]

2. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

3. La pena è da due anni a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. [44]

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. [44]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) quarto comma
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo e secondo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) quarto comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 615. – Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale.

1. Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. **[26]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) primo comma; A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) secondo comma.
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.) primo comma; Non consentite secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 615-bis. – Interferenze illecite nella vita privata.

1. Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) terzo comma
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 615-ter. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione **da due a dieci anni [59]**:
 - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la

professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa **minaccia o [59]** violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento **ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, l'inaccessibilità al titolare [59]** del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione **da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. [59]**

4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo e terzo comma.

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo e terzo comma.

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo, secondo e terzo comma prima ipotesi; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma seconda ipotesi.

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo e terzo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 615-quater. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un **vantaggio [59]** o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). [59]

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma. [59]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 615-quinquies. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico [59]

[Abrogato]

Sezione V

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 616. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

1. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
2. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617. – Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

1. Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) terzo comma
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-bis. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

1. Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. **La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui**

all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). [59]

3. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. [59].

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-ter. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in tutto o in parte il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. [26]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma o qualora ricorressero circostanze aggravanti ad effetto speciale.
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-quater. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione **da quattro a dieci anni [59]** se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; [59]

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale [59] o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, **o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o [59]** con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) [Abrogato] [59].

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo e secondo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) quarto comma
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-quinquies. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. [59]

3. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni. [59]

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-sexies. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

2. La pena è della reclusione **da tre a otto anni [59]** nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. **[26]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma o qualora ricorressero le aggravanti ad effetto speciale
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 617-septies. – Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente. [23]

1. Chiunque, al fine di procurare di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata

dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 618. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 619. – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

1. L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.

3. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. **[26]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma, o qualora ricorressero le circostanze aggravanti ad effetto speciale.
- * ARRESTO: Non consentito primo comma, Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 620. – Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

1. L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni.

2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. [26]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) qualora ricorressero le circostanze aggravanti ad effetto speciale.

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 621. – Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

1. Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 622. – Rivelazione di segreto professionale.

1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare documento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

2. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art.623. – Rivelazione di segreti scientifici o industriali.

1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

3. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 623-bis. – Altre comunicazioni e conversazioni.

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.

Capo III-bis Disposizioni comuni [59]

Art. 623-ter. – Casi di procedibilità d'ufficio. [26]

1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli art. ~~612, se la minaccia è grave [44]~~, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619 primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetti speciale.

Art. 623-quater. – Circostanze attenuanti [59]

1. Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particola-re tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

2. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

3. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma.

TITOLO XIII Dei delitti contro il patrimonio

Capo I

Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Art. 624. – Furto.

1. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è

incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis. **[44]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) come 3
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) nel caso previsto dall'aggravante di cui all'art. 4 L. 533/1977 ovvero prevista dall'art. 625 primo comma n.2, prima ipotesi salvo che ricorra l'attenuante di cui all'art. 62 primo comma n. 4 c.p.; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) qualora ricorra l'aggravante di cui all'art. 4 L. 533/1977
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.; 391 c.p.p.; 381 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 624-bis. – Furto in abitazione e furto con strappo.

1. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni **[30]** e con la multa da euro 927 a euro 1.500. **[21]**
2. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
3. La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 **[30]** se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. **[21]**
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. **[21]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) salvo che ricorra l'attenuante di cui all'art. 62 primo comma n.4 del c.p.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo e secondo comma; Consentito (384 c.p.p.) terzo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 625. – Circostanze aggravanti.

1. La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500: **[21]**
 - 1) (soppresso)
 - 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
 - 3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
 - 4) se il fatto è commesso con destrezza;
 - 5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
 - 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
 - 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. **[1]**

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8 bis) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

2. Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) se ricorre l'aggravante di cui all'art. 4 L. 533/1977 ovvero quelle previste dall'art. 625 n. 2 prima ipotesi, n.3, n.5, n. 7-bis, ovvero nel caso in cui non ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 seconda ipotesi del c.p.; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) nell'ipotesi dell'ultimo comma quando ricorre l'aggravante di cui all'art. 4 L. 533/1977

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 625-bis. – Circostanze attenuanti.

1. Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.

Art. 626. – Furti minori. [44]

1. Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (1)

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

2. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

(1) Numero dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 13 dicembre 1988, n. 1085.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)

* ARRESTO: Non consentito

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite

* A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi delle aggravanti

Art. 627. – Sottrazione di cose comuni. [10]

[Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.

— Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.]

[Articolo abrogato D.L. n. 7/2016]

Art. 628. – Rapina.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da cinque [30] a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. [21]

2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

3. La pena è della reclusione da sei anni a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: [30]

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (1)

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

3-quinques) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

3-quinques) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne; (1)

3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore [soppresso]

4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e dalla multa da 2.500 a euro 4.000. [30]

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Procedure:

* PROCEDIBILITÀ: D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo e secondo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) terzo comma

Art. 629. – Estorsione.

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la

multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. La pena è della reclusione da sette a venti anni [21] e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'art. 628. [59]

3. Chiunque mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater, 635-quinques ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o a omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità. [59]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo comma.

Art. 630. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

Art. 631. – Usurpazione.

1. Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 639-bis c.p.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) nell'ipotesi delle aggravanti; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi previste dall'art. 639-bis c.p.

Art. 632. – Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 639-bis c.p.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) nell'ipotesi delle aggravanti; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi previste dall'art. 639-bis c.p.

Art. 633. – Invasione di terreni o edifici. [29]

1. Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 ad euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

3. Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) comma 1; D'ufficio (50 c.p.p.) comma 1 se ricorre casistica art. 639-bis c.p.; comma 2.
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo il flagranza (381 c.p.p.) secondo comma.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 – 287 c.p.p.) secondo comma.
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) nei casi a querela di parte; Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) nell'ipotesi d'ufficio.

Art. 633-bis. – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica. [46]

1. Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

2. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.).
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 – 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Art. 634. – Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

1. Chiunque, fuori dei casi indicati **negli articoli 633 e 633-bis [46]**, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, **[44]** con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

2. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

3. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. **[44]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.) casistica comma 3; A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 634-bis. – Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui [65]

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifici o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilita' per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

3. Non e' punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

4. Il delitto e' punito a querela della persona offesa.

5. Si procede d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermità

Art. 635. – Danneggiamento. [11]

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [34] del delitto previsto dall'art. 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
 - 1) Edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
 - 2) Opere destinate all'irrigazione;
 - 3) Piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
 - 4) Attrezzature ed impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive;
3. Chiunque all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. **Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro. [62] [65]**
4. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. [34] [55]
5. Per i reati, di cui ai commi precedenti [34], la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
6. Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7) [57], il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità. [44]

Procedure:

- * **PROCEDIBILITA' DEL REATO:** A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) in relazione al comma 1 se il fatto è commesso in occasione di eventi di cui all'articolo 331, ovvero se in danno di incapace per età o per infermità; secondo comma con esclusione del numero 1) tranne se in danno di incapace per età o per infermità; terzo comma.
- * **ARRESTO:** Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo e terzo comma
- * **FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA:** Non consentito
- * **APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI:** Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo e terzo comma
- * **AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 635-bis. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici [11]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione **da due a sei anni. [59]**

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: [59]

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita,

anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Procedure:

* PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma

* ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma

* FERMO DI P.G.: Non consentito

* MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 635-ter – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse [59] [11]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici **di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni [59]**

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: [59]

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) [59]

Procedure:

* PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)

* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)

* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 635-quater – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici [11]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione **da due a sei anni. [59]**

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni: [59]

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di

operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 635-quater.1 – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. [59]

1. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

3. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 635-quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse [11] [59]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

2. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

3. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma

- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 636. – Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

1. Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.
2. Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.
3. Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le circostanze di cui all'art. 639-bis c.p.
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000) nell'ipotesi delle aggravanti; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nell'ipotesi previste dall'art. 639-bis c.p.

Art. 637. – Ingresso abusivo nel fondo altrui.

1. Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del D.l.vo n. 274/2000) nell'ipotesi delle aggravanti

Art. 638. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui.

1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma; D'ufficio (50 c.p.p.) secondo comma
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito

- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma
- * A.G. COMPETENTE: Giudice di Pace (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000); Tribunale monocratico (Art. 4 terzo comma del Dl.vo n. 274/2000) nell'ipotesi delle aggravanti; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma.

Art. 639. – Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. **[55]**
2. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie o altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente o istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. **Se il fatto e' commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalita' di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro [55] [65]**
3. **Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, primo e secondo periodo, si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro [65]**
4. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate. **[55]**
5. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
6. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenere le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. **[18]**

Procedure:

- * **PROCEDIBILITA' DEL REATO:** A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo comma e secondo comma limitatamente ai fatti commessi ai sensi dell'art. 625 comma 1 n.7) (commessi su cose esposte per necessità, consuetudine, destinazione alla pubblica fede); D'ufficio (50 c.p.p.) in relazione al comma 1 se il fatto è commesso in occasione di eventi di cui all'articolo 331, ovvero se in danno di incapace per età o per infermità; secondo comma con esclusione del numero 1) tranne se in danno di incapace per età o per infermità; terzo comma.
- * **ARRESTO:** Non consentito
- * **FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA:** Non consentito
- * **APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI:** Non consentite
- * **AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE:** Giudice di Pace (art. 4 Dl.vo 274/2000) Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) nel caso delle aggravanti

Art. 639-bis. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela.

1. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, **634-bis [65]** e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Art. 639-ter. – Circostanze attenuanti [59]

1. Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 629, terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

2. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.

3. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma

Capo II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 640. – Truffa.

1. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea [35] o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5): [65]

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. [59]

3. Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000. [26] [44] [59] [65]

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter, e dal terzo comma. [65]

Procedure:

* **PROCEDIBILITA' DEL REATO:** A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.)
circostanze previste dal secondo, terzo comma art 640 cp.

* **ARRESTO:** Facoltativo in flagranza (381 c.p.p. lett. I).

* **FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA:** Non consentito

* **APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI:** Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)
primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo comma

* **AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE:** Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 640-bis. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni [22] e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni [41], finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Procedure:

* **PROCEDIBILITA':** D'ufficio (50 c.p.p.)

- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 640-ter. – Frode informatica.

1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o **[40]** è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o **la circostanza prevista [44]** dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, ~~e numero 7.~~ **[26]** **[44]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.); D'ufficio (50 c.p.p.) circostanze previste dal quarto comma.
- * ARRESTO: Non consentito primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo e terzo comma
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite primo comma; Consentite (280 - 287 c.p.p.) secondo e terzo comma
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 640-quater. – Applicabilità dell'articolo 322-ter.

1. Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, **numeri 1 e 2-ter) [59]**, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.

Art. 640-quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 641. – Insolvenza fraudolenta.

1. Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
2. L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Non consentito
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Non consentite
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 642. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

1. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 643. – Circonvenzione di persone incapaci.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 644. – Usura.

1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
 - 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
 - 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
 - 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
 - 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
 - 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 644-bis. – Usura impropria.

~~[1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.~~

~~Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.~~

~~Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.]~~

[Abrogato Legge 108-1996]

Art. 644-ter. – Prescrizione del reato di usura.

1. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Art. 645. – Frode in emigrazione.

1. Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 .

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 646. – Appropriazione indebita.

1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino da euro 1.000 ad euro 3.000. **[29]**

2. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

3. [...] abrogato **[26]**

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': A querela di parte (336 e seguenti c.p.p.) primo e secondo comma; D'Ufficio (50 c.p.p.) primo comma con aggravante ex art. 61 n.11 unitamente con circostanza aggravante ad effetto speciale; Secondo comma se ricorre ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale.
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) nel caso di reato consumato, Non consentito se tentato.
- * FERMO DI P.G.: Non consentito
- * MISURE CAUTELARI: Consentite le misure coercitive (280 - 391 - 381 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 647. – Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. **[10]**

~~[È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:~~

~~— 1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;~~

~~— 2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;~~

~~— 3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.~~

~~— Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.]~~

[Abrogato DI.Vo 7-2016]

Art. 648. – Ricettazione.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. la pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma n.7 bis.
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.); Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma, secondo periodo nell'ipotesi aggravata
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 648-bis. – Riciclaggio.

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. **[5]**
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 648-ter. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. **[5]**
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)

* A.G. COMPETENTE: Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)

Art. 648-ter.1 - Autoriciclaggio [5]

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Procedure:

- * PROCEDIBILITA': D'ufficio (50 c.p.p.)
- * ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)
- * FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo e terzo comma; Non consentito secondo comma.
- * MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
- * A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.)

Art. 648-quater – Confisca.

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
3. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 649. – Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.

1. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
 - 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. **[17]**
 - 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
 - 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
2. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato, o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa **[17]**, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Capo III-bis **Disposizioni comuni sulla procedibilità**

Art. 649-bis. – Casi di procedibilità d'ufficio. [26]

1. Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravanti dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale, **diverse dalla recidiva [44]**, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ~~e se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità [29] [44]~~.

NOTE

- [1]** Articoli modificati per effetto del D.Lgs. 28.12.2013 n. 154 in vigore dal 7 febbraio 2014
- [2]** Modifiche per effetto del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 24 in vigore dal 28.03.2014
- [3]** Modifiche per effetto del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in vigore dal 06.04.2014
- [4]** Modifiche per effetto della L. 17.04.2014 n. 62 in vigore dal 18.04.2014
- [5]** Modifiche per effetto della L. 15.12.2014 n. 186 in vigore dal 01.01.2015
- [6]** Modifiche per effetto del D.L. 18.02.2015 n. 7 in vigore dal 20.02.2015
- [7]** Modifiche per effetto del L. 17.04.2015 n. 43 in vigore dal 21.04.2015
- [8]** Modifiche per effetto del L. 22.05.2015 n. 68 in vigore dal 29.05.2015
- [9]** Modifiche per effetto del L. 27.05.2015 n. 69 in vigore dal 01.06.2015
- [10]** Abrogato per effetto dei DL.vo N. 7 e 8 del 15.01.2016 in vigore dal 06.02.2016
- [11]** Modifiche per effetto dei DL.vo N. 7 e 8 del 15.01.2016 in vigore dal 06.02.2016
- [12]** Articoli modificati per effetto della L. 23.03.2016 n. 41 in vigore dal 25 marzo 2016
- [13]** Articoli modificati per effetto della L. 11.07.2016 n. 133 in vigore dal 02.08.2016
- [14]** Modifiche per effetto della L. 09.08.2016 n. 153 in vigore dal 24.08.2016
- [15]** Modifiche per effetto del DL.vo. 29.10.2016 n. 202 in vigore dal 24.11.2016
- [16]** Modifiche per effetto della Legge 11.12.2016 n. 236 in vigore dal 07.01.2017
- [17]** Modifiche per effetto del D.Lgs 19.01.2017 n. 6 in vigore dal 11.02.2017
- [18]** Modifiche per effetto della Legge 18.04.2017 n. 48 in vigore dal 21.04.2017
- [19]** Modifiche per effetto della Legge 03.07.2017 n.105 in vigore dal 22.07.2017

- [20] Articoli introdotti per effetto della Legge 14.07.2017 n. 110 in vigore dal 18.07.2017
- [21] Articoli introdotti per effetto della Legge 23.06.2017 n. 103 in vigore dal 03.08.2017
- [22] Articolo modificato per effetto della Legge 17.10.2017 n. 161 in vigore dal 19.11.2017
- [23] Articolo introdotto per effetto del Decreto Legislativo 29.12.2017 n. 216 in vigore dal 26.01.2018
- [24] Articolo introdotto per effetto della Legge 11.01.2018 n. 4 in vigore dal 16.02.2018
- [25] Articolo modificato per effetto del D.L. 01.03.2018 n. 21 in vigore dal 06.04.2018
- [26] Articolo modificato per effetto del D.L. 10.04.2018 n. 36 in vigore dal 09.05.2018
- [27] Articolo modificato per effetto del D.L. 04.10.2018 n. 113 in vigore dal 05.10.2018
- [28] Articolo modificato per effetto della Legge 03.12.2018 n. 132 in vigore dal 04.12.2018
- [29] Articoli modificati per effetto della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 in vigore dal 31.01.2019
- [30] Articoli modificati per effetto della Legge 26 aprile 2019 n. 36 in vigore dal 18.05.2019
- [31] Articolo modificato per effetto della Legge 21 maggio 2019 n. 43 in vigore dal 11.06.2019
- [32] Articolo modificato per effetto del Decreto-Legge 14 giugno 2019 n. 53 in vigore dal 15.06.2019
- [33] Articolo modificato per effetto della Legge 17 luglio 2019 n. 69 in vigore dal 09.08.2019
- [34] Articolo modificato per effetto della Legge 08 agosto 2019 n. 77 in vigore dal 09.08.2019
- [35] Articolo modificato per effetto del D.L. 14 luglio 2020 n. 75 in vigore dal 30.07.2020
- [36] Articolo modificato per effetto della Legge 11 settembre 2020 n. 120 in vigore dal 15.09.2020
- [37] Articolo modificato per effetto della Legge 14 agosto 2020 n. 113 in vigore dal 24.09.2020
- [38] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 21 ottobre 2020 n. 130 in vigore dal 22.10.2020
- [39] Articolo modificato per effetto della Legge 18 dicembre 2020 n. 173 in vigore dal 20.12.2020
- [40] Articolo modificato per effetto del Dlgs 08 novembre 2021 n. 184 in vigore dal 14.12.2021
- [41] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13 in vigore dal 26.02.2022
- [42] Articolo introdotto per effetto della Legge 9 marzo 2022 n. 22 in vigore dal 23 marzo 2022
- [43] Parole abrogate per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 22 aprile 2022
- [44] Articolo modificato per effetto del D.Lgs 17 ottobre 2022 n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022
- [45] Modifiche per effetto del Decreto Legislativo 04 ottobre 2022, n. 156 in vigore dal 06 novembre 2022
- [46] Articolo modificato per effetto della Legge 30 dicembre 2022 n. 199 in vigore dal 30 dicembre 2022
- [47] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34 in vigore dal 31 marzo 2023
- [48] Articolo modificato per effetto della Legge 24 maggio 2023 n. 60 in vigore dal 16 giugno 2023
- [49] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105, in vigore dal 11 agosto 2023
- [50] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 15 settembre 2023 n. 123, in vigore dal 16 settembre 2023
- [51] Articoli modificati per effetto della Legge 9 ottobre 2023 n. 133, in vigore dal 10 ottobre 2023
- [52] Articoli modificati per effetto della Legge 28 settembre 2023 n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023
- [53] Articoli modificati per effetto della Legge 13 novembre 2023 n. 159, in vigore dal 15 novembre 2023
- [54] Articoli modificati per effetto della Legge 24 novembre 2023 n. 168, in vigore dal 09 dicembre 2023
- [55] Articoli modificati per effetto della Legge 22 gennaio 2024 n. 6, in vigore dal 08 febbraio 2024
- [56] Articolo modificato per effetto della Legge 4 marzo 2024 n. 25, in vigore dal 30.03.2024
- [57] Articolo modificato per effetto della Legge 19 marzo 2024 n. 31, in vigore dal 04.04.2024
- [58] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 04 luglio 2024 n. 92, in vigore dal 05.07.2024
- [59] Articolo modificato per effetto della Legge 28 giugno 2024 n. 90, in vigore dal 17.07.2024
- [60] Articolo modificato per effetto della Legge 08 agosto 2024 n. 112, in vigore dal 09.08.2024
- [61] Articolo modificato per effetto della Legge 09 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25.08.2024
- [62] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 01 ottobre 2024 n. 137, in vigore dal 02.10.2024
- [63] Articolo modificato per effetto del Decreto Legislativo 31 ottobre 2024 n. 164, in vigore dal 26.11.2024
- [64] Articolo modificato per effetto della Legge 25 novembre 2024 n. 177, in vigore dal 14.12.2024
- [65] Articolo modificato per effetto del Decreto Legge 11 aprile 2025 n. 48, in vigore dal 12.04.2025

Sezione creata da Salvatore Palumbo e Dott. Claudio Molteni
e curata da Bruno Malusardi.

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale.

Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

Semaforoverde
www.nuovocodicedellastrada.it
www.circolazione-stradale.it